

Spunti di riflessione sulla tabacchicoltura italiana e sulle prospettive di riforma delle politiche europee per il tabaccoⁱ

Indice

1. Introduzione
2. Assetto produttivo del settore
3. Elementi critici della struttura della tabacchicoltura in Italia
4. La filiera tabacco in Italia: alcune considerazioni
5. L'OCM tabacco: stato, problemi e giustificazioni del sostegno
6. Considerazioni conclusive: alcune ipotetiche opzioni di riforma dell'OCM
7. Principali riferimenti bibliografici
8. Allegati
 - Allegato 1: Regolamento 2075/92
 - Allegato 2: Regolamento 1636/98
 - Allegato 3: Regolamento 546/02
9. Figure e Tabelle

Viterbo, 31/3/2003

ⁱ Il presente documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro costituitosi nell'ambito del Dipartimento di Economia Agroforestale e dell'Ambiente Rurale (DEAR) dell'Università della Tuscia, così composto: Alessandro Sorrentino (coordinatore), Giacomo Branca e Aurora Cavallo.

1. Introduzione

1.1 Motivazioni dello studio

Il settore tabacco è da molti anni al centro dell'attenzione da parte della Politica Agricola Comunitaria (PAC) nell'ambito della quale sono state introdotte numerose misure e politiche di controllo della produzione europea. Si attende nelle prossime settimane (mesi) un rapporto di valutazione dell'OCM sulla base del quale la Commissione dovrebbe formulare entro la fine del 2003 una proposta di riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM).

L'Italia è uno dei principali partners europei coinvolti nella coltivazione del tabacco: la produzione italiana di tabacco, infatti, pur non essendo molto rilevante rispetto alle altre produzioni nazionali, è estremamente importante a livello UE e riveste un'importanza economica considerevole in alcune aree molto circoscritte e sensibili sotto il profilo agro-ambientale, socio-economico ed occupazionale. E' dunque necessario che l'Italia assuma una posizione attiva nella discussione che certamente si svilupperà intorno alla proposta di riforma dell'OCM e sulle prospettive di sviluppo della tabacchicoltura in alternativi scenari di intervento pubblico.

Si è dunque sentita l'esigenza di sviluppare un'analisi del ruolo della tabacchicoltura italiana sotto il profilo occupazionale, socio-economico ed agro-ambientale da inquadrare alla luce delle relazioni esistenti tra i vari livelli della filiera-tabacco. Analisi che serva da stimolo – per gli operatori del settore ed i *policy makers* – alla riflessione ed alla discussione sui costi e sui benefici dell'attuale assetto dell'OCM, nonché sulle implicazioni per l'Italia di differenti scenari di riforma dell'OCM stessa.

1.2 Obiettivi del lavoro

Gli obiettivi dell'analisi sono essenzialmente quattro: in primo luogo si vuole valutare l'incidenza del sostegno alla tabacchicoltura rispetto a quello previsto per altri settori oggetto di contributi o che potrebbero rappresentare una possibile alternativa al tabacco, nonché rispetto alla spesa complessiva FEOGA-garanzia. Attenzione particolare verrà posta nel confrontare le possibili alternative al tabacco in riferimento alla capacità di produrre reddito ed occupazione, tema, quest'ultimo, cui la Commissione Europea, in Agenda 2000 prima e nel documento sulla *Mid Term Review*, poi, ha mostrato una particolare sensibilità.

In secondo luogo, si vogliono indicare le eventuali opportunità alternative alla coltivazione del tabacco nelle aree di produzione e valutare gli effetti che un'eventuale riduzione del sostegno al tabacco potrebbe avere sulla determinazione del reddito e sull'accesso ai contributi negli altri comparti. In altre parole, si valuteranno qualitativamente i potenziali effetti su determinate attività agricole nel caso in cui una parte più o meno consistente dei 40.000 ettari occupati oggi dal tabacco in Italia venissero destinati a colture alternative. E' infatti opportuno tenere presente che, per quanto si voglia incentivare la diversificazione nell'uso delle risorse agricole, l'attuale impianto della PAC prevede ormai barriere all'entrata per numerose attività produttive (quote fisiche di produzione, superfici di base, mandrie di riferimento).

Terzo obiettivo è la ricostruzione dei flussi di tabacco all'interno della filiera ponendo in risalto il grado di apertura con l'estero ed il livello di sostituzione tra produzione interna ed importazioni nei vari stadi di consumo (intermedi e finali). Infatti, una delle motivazioni

invocate a giustificazione di una riforma in senso restrittivo dell'attuale OCM è rappresentata dagli effetti dannosi del fumo sulla salute. Essa tuttavia non tiene conto del carattere globale del mercato in questione e del sostanziale scollamento esistente nella filiera tra le fasi legate alla produzione e quelle legate al consumo. In questa circostanza una contrazione della produzione interna non avrebbe, infatti, alcun effetto sul consumo finale di tabacco, mentre potrebbe avere effetti negativi sotto il profilo occupazionale nelle aree di produzione e di prima trasformazione.

Quarto, si vogliono valutare le implicazioni per l'Italia derivanti da alternative opzioni di riforma dell'OCM, confrontando tre scenari, un primo di natura più radicale ed altri due di natura sostanzialmente conservativa dello status quo, all'interno dei quali si dovrebbe collocare, verosimilmente, la proposta della Commissione.

1.3 Struttura del dossier

Il presente documento si articola in quattro paragrafi. Dopo una descrizione dell'assetto produttivo del settore tabacchicolo a livello internazionale, europeo e nazionale (paragrafo 2), ci si soffermerà sugli elementi critici della tabacchicoltura italiana che hanno effetti economico-sociali rilevanti (paragrafo 3). Il paragrafo 4 sarà dedicato ad un'analisi condotta secondo lo schema di filiera, nel quale si esamineranno gli aspetti rilevanti delle fasi che dalla produzione conducono al consumo finale. I problemi relativi allo stato attuale dell'OCM ed al suo futuro nonché all'erogazione del sostegno saranno oggetto del paragrafo 5, dove si procederà anche all'esame di possibili scenari alternativi di politica agraria.

2. Assetto produttivo del settore

2.1 Lo scenario internazionale

La produzione mondiale di tabacco in foglia è fortemente concentrata nel Paese leader produttore, la Cina, che da sola – secondo i più recenti dati FAO - rappresenta il 38% del prodotto (tabella 2.1 e figura 2.1). Solo nove Paesi, tra cui l'Unione Europea, superano la produzione di 100 mila tonnellate annue e comunque concentrano da soli quasi l'80 per cento della produzione mondiale.

2.2 Il contesto UE

La produzione del tabacco a livello europeo (tabella 2.2), interessa otto Paesi membri su quindici ma in realtà è fortemente concentrata solo su tre Paesi: Grecia, Italia e Spagna, che da soli rappresentano quasi il 90 per cento della superficie investita (tabella 2.3) e della produzione. Negli ultimi sette anni, a fronte di una riduzione del 25% circa delle superfici investite, la produzione dell'UE è rimasta pressoché stabile, aggirandosi intorno alle 335 mila tonnellate di tabacco greggio.

Il comparto del tabacco, incide per il 2,4% sulla spesa comunitaria complessiva del Feoga-Garanzia (tabella 2.4). Si tratta di quasi un miliardo di euro annui costituiti quasi esclusivamente dagli importi corrisposti ai produttori come pagamenti diretti (aiuto alla produzione). Per l'Italia, la spesa annua, di poco superiore ai 300 milioni di euro, rappresenta quasi il 7% del totale della spesa, una percentuale quindi ben superiore alla media comunitaria.

2.3 Il quadro nazionale

L'Italia è il primo Paese europeo per quantità prodotta: con quasi 130.000 tonnellate prodotte e circa il 30% della superficie tabacchicola europea occupata, il nostro Paese rappresenta quasi il 40% della produzione dell'UE. Nel corso degli ultimi anni, la superficie investita a tabacco in Italia si è ridotta di un terzo. La produzione, invece, si è ridotta solo in misura del 3% circa.

Il tabacco in Italia si coltiva prevalentemente in 5 Regioni (da Nord a Sud: Veneto, Toscana, Umbria, Campania e Puglia). In particolare, la superficie investita in Campania è pari al 44% della SAU nazionale a tabacco; tale percentuale diventa il 20% in Umbria, l'11-12% sia in Veneto che in Toscana, e il 6% in Puglia.

Esistono tuttavia notevoli differenze strutturali: ad esempio, in Puglia, a fronte di quasi 4 mila aziende insistono poco meno di 3 mila ettari, per una media aziendale di investimento inferiore all'ettaro. La media delle superfici per azienda è d'altronde di poco superiore all'ettaro per la Campania (21 mila ettari per quasi 19 mila aziende) mentre aumenta a oltre dieci ettari nelle altre tre Regioni chiave per la produzione (in Umbria la media investita supera i 15 ettari per azienda).

A questi dati strutturali corrispondono dati economici della produzione più o meno in linea con la distribuzione delle superfici investite. Grosso modo, infatti, la metà della produzione, in quantità e valore della produzione tabacchicola primaria è collocata in Campania. Con il 15-16% della produzione a testa seguono Umbria e Veneto. Più defilate Puglia e Toscana con rispettivamente il 5% della produzione in valore (per la Puglia la quantità prodotta è maggiore: 7% del totale nazionale).

Particolare la situazione della Toscana dove la percentuale della superficie investita sul totale nazionale (superiore al 10%) è superiore alla corrispondente percentuale di produzione in quantità e valore (che è circa la metà: intorno al 4,8%). Probabilmente tale fenomeno è dovuto al particolare tipologia di tabacco coltivata in tale Regione, che ha una resa unitaria per ettaro inferiore rispetto al dato medio nazionale.

In ogni caso, accanto alla concentrazione territoriale, si riscontra in generale anche una concentrazione produttiva che emerge da un'analisi della distribuzione delle quote per azienda (tabella 2.5). In media, per ciascuna azienda, in Italia sono assegnate 4,88 tonnellate di quota produttiva mentre a livello comunitario la media scende a 3,35 ton./produttore. Ma le 47 aziende con oltre 200 tonnellate di quota pro-capite (meno dello 0,2% del totale dei produttori) concentra il 12% delle quote stesse. Un valore più che doppio rispetto al grado di concentrazione riscontrato a livello comunitario.

3. Elementi critici della struttura della tabacchicoltura in Italia

Nel presente paragrafo si evidenziano solo alcuni elementi critici della produzione di tabacco in Italia, rimandando al precedente paragrafo 2.3 le relative considerazioni generali. Prima di procedere oltre, è opportuno fornire alcuni cenni di base circa le caratteristiche del tabacco e del suo processo produttivo, peraltro strettamente funzionali alla comprensione del contenuto delle parti successive.

3.1 Alcuni cenni sul tabacco e sul processo produttivo

Per poter essere utilizzata nella produzione di beni di consumo finale, la foglia del tabacco necessita di una serie di trasformazioni fisico-chimiche che variano, oltre che in funzione del tipo di prodotto finito che si vuol realizzare, del tipo di varietà presa in considerazione. Tipicamente, il processo produttivo pre-manifatturiero può essere articolato in tre fasi: coltivazione (output: foglia verde); cura (output: tabacco secco e sciolto); prima

trasformazione (output: foglie o trinciato di tabacco in colli). Le prime due fasi si svolgono in Italia a livello di azienda agricola (singola o associata) e dunque saranno comprese all'interno del settore definito come "tabacchicoltura". La terza fase viene invece svolta a livello industriale dal settore che verrà denominato "prima trasformazione" (di ciò si dirà nel paragrafo relativo alla filiera).

Il processo di coltivazione (prima fase) va dalla produzione del seme e della piantina alla raccolta delle foglie a maturazione avvenuta, passando attraverso varie operazioni colturali (aratura, trapianto, irrigazione, concimazione e "cimatura", ovvero l'asportazione dell'infiorescenza a maturazione incorsa onde consentire un maggior sviluppo della pianta ed una maturazione più uniforme delle foglie). Nella fase di cura (seconda fase) si attua un processo controllato mediante il quale la foglia raccolta passa dallo stato verde allo stato secco e sciolto. Essa si articola in tre fasi: ingiallimento, amarronamento ed essiccazione del lembo e della costola. La perdita di peso per effetto della cura è dell'ordine dell'85% del peso verde (Belletti, Marescotti, 1991).

3.2 Concentrazione geografica della tabacchicoltura e dualismo strutturale Nord-Sud

Come già accennato nel paragrafo 2.3, il tabacco in Italia si coltiva (dati 2000) su poco più di 41.000 ettari, corrispondenti ad una produzione di oltre 131.000 tonnellate, con una resa media nazionale pari a 3,2 tonnellate per ettaro (tabella 3.1). Pur rappresentando, nel complesso, un'estensione tutto sommato limitata rispetto alla SAU totale nazionale ed alle altre colture (basti pensare, ad esempio, che la SAU a cereali supera i 4 milioni di ettari) (figura 3.1), la superficie coltivata a tabacco presenta una distribuzione geografica molto particolare: l'80% è infatti concentrata in 4 Regioni (Veneto, Umbria, Campania e Puglia) e, più precisamente, nelle 6 provincie di Verona, Perugia, Benevento, Caserta, Avellino e Lecce (tabelle 3.1 e 3.2).

Tale concentrazione geografica della produzione fa sì che eventuali azioni volte a ridurre o limitare l'attività tabacchicola possano avere delle conseguenze molto rilevanti in termini di impatto sui sistemi economici locali.

La struttura della tabacchicoltura italiana, tuttavia, si presenta fortemente differenziata tra Centro-Nord, da un lato e Mezzogiorno d'Italia dall'altro (tabelle 3.3-3.4). Al Nord le dimensioni medie aziendali sono molto maggiori rispetto al Sud, dove la produzione risulta dispersa in un elevato numero di piccole e piccolissime aziende: mentre in Veneto ed Umbria, infatti, la dimensione media della SAU aziendale destinata a tabacco è circa 7 ettari, al Sud essa è inferiore ad 1 ettaro (0.9 ettari in Campania e addirittura 0.5 in Puglia). Infatti, in meno del 7% delle aziende tabacchicole (le aziende di Veneto ed Umbria) è concentrato circa il 40% della produzione nazionale, a fronte di quasi il 50% della SAU complessiva a tabacco dispersa nelle circa 25.600 aziende (quasi l'85% delle aziende totali) del Sud.

Ciò è confermato dai dati riportati nella tabella 3.5 dove si descrive la ripartizione della SAU per i primi 12 Comuni tabacchicoli d'Italia. Come accennato sopra, la produzione di tabacco del Centro-Nord si svolge in alcune aree concentrate (ben 10 dei primi 12 Comuni tabacchicoli d'Italia si collocano nelle provincie di Verona e Perugia), mentre al Sud la produzione risulta dispersa in una molteplicità di aziende localizzate in moltissimi Comuni raggiungendo solo in 2 di essi una dimensione di un certo rilievo. Inoltre, la rilevanza della tabacchicoltura in tali Comuni è rappresentata dal fatto che la SAU a tabacco rappresenta oltre il 15% della SAU totale comunale, raggiungendo, in alcuni casi, anche il 50%.

3.3 Tabacchicoltura e occupazione

La tabacchicoltura è una attività molto dispendiosa in termini di occupazione, necessitando di un numero di ore di manodopera notevolmente superiore a quelle richieste per altre coltivazioni agricole. Si pensi, ad esempio, che mentre i cereali difficilmente richiedono più di 25 ore di manodopera ad ettaro (ore/ha), il tabacco esige da circa 400 ad oltre 1.000 ore/ha (Centro per la Formazione in Economia e Politica per lo Sviluppo Rurale, 2000; Porciani, 1997)¹. Nel complesso, si stima che 11.480 “addetti equivalenti”² sono coinvolti nella tabacchicoltura, anch’essi concentrati, evidentemente, nelle 4 Regioni tabacchicole (tabella 3.1). La richiesta di tale manodopera, inoltre, risulta concentrata in alcuni periodi dell’anno (fine Giugno-Ottobre), nelle fasi cioè di cimatura, raccolta (spesso manuale o con macchine agevolatrici), e cura in azienda (trasformazioni fisico-chimiche della foglia che ne mettono in evidenza i caratteri merceologici e la rendono adatta alla manifattura³).

La coltivazione del tabacco e la connessa attività di cura hanno dunque, nelle zone tabacchicole, un forte impatto in termini di occupazione. In particolare, va notato come il maggior numero di occupati si trova nelle Regioni meridionali (in Campania, soprattutto), ovvero in aree con notevoli problemi occupazionali, dove la coltivazione del tabacco risulta radicata sul territorio e praticata da un rilevante aggregato di aziende agricole. La tabacchicoltura ha dunque riflessi interessanti sugli equilibri occupazionali degli ambienti rurali.

Tuttavia, il numero di “addetti equivalenti” sopra riportato fornisce solo una stima parziale dell’impatto che la coltura del tabacco ha in termini di occupazione, poiché la tabacchicoltura innesca le fasi successive della trasformazione del tabacco e richiede una produzione dei beni e dei servizi che rendano possibili le attività svolte nell’ambito della filiera. Nelle principali aree tabacchicole italiane, infatti, insieme alle aziende agricole si sono sviluppate nel tempo numerose attività, a monte ed a valle della fase di pieno campo (dalle industrie che forniscono i mezzi tecnici necessari agli stabilimenti coinvolti nelle fasi di prima e seconda trasformazione), fino alla nascita di veri e propri “sistemi di produzione locale”, ovvero sistemi caratterizzati da un insieme connesso di attività di produzione di un gruppo limitato di beni simili, come è il caso, ad esempio, del sistema dell’Alto Tevere Umbro (Grasselli, Musotti, 2003).

In quest’ottica appare interessante notare che la coltivazione dei 41.066 ettari di tabacco italiani nel 2000 assorbirebbe circa 11.480 unità lavorative (EPT), cui vanno aggiunti ben 6.500 EPT impiegati nella prima trasformazione⁴, per un totale di circa 18.000 occupati.

3.4 “Distretti tabacchicoli”: una realtà importante

Il tabacco rappresenterebbe quindi un vero e proprio “motore” per i sistemi agricoli locali in cui si concentra la coltura, sia per quanto riguarda la redditività che l’attivazione occupazionale direttamente ed indirettamente collegata. Considerando, inoltre, che la prima trasformazione avviene in prossimità delle zone di raccolta del prodotto greggio (sia per ragioni di efficienza economica che di natura tecnica, cioè per conservare le caratteristiche organolettiche della materia prima), si vengono a configurare dei veri e propri “distretti tabacchicoli” attorno ai quali ruota l’economia del contesto locale.

Tali valutazioni sono confermate dai dati della tabella 3.6, dove si riporta la struttura della prima trasformazione in Italia. Appare evidente, infatti, come oltre l’80% degli stabilimenti che svolgono la prima trasformazione sia localizzato proprio nelle quattro Regioni ove è localizzata anche la fase della produzione. In altre parole, il fatto che circa l’87% della produzione di tabacco in foglia e quasi il 90% della produzione di tabacco greggio si realizzino nelle stesse aree geografiche, dimostra l’esistenza di “sistemi di produzione locale” in cui esiste uno strettissimo legame tra attività agricola ed industriale. Ciò implica

che la prima trasformazione esiste solo se esiste la attività tabacchicola, ovvero se scompare la tabacchicoltura scompare anche la prima trasformazione e, quindi, l'intera "parte alta" della filiera.

3.5 Quali le possibili alternative al tabacco?

Un elemento importante nella valutazione di ipotetici scenari di riforma dell'OCM tabacco è la difficoltà di individuare, nelle aree interessate dalla tabacchicoltura, sostenibili alternative produttive. Le peculiarità agronomiche del tabacco, infatti, ne fanno una coltura piuttosto vocata per aree difficili (il tabacco si adatta bene, infatti, anche a climi caldo-seccchi e terreni poveri) ed esigente in termini di fattori della produzione (esige molta acqua per l'irrigazione e molta manodopera per le fasi di cimatura, raccolta e cura); caratteristiche che, in altre parole, complicano la sostituzione con colture alternative. Un eventuale abbandono della coltura avrebbe dunque effetti negativi sui sistemi locali di produzione in termini di aumento della disoccupazione e di abbandono delle zone agricole più marginali (Bonciarelli, 1987).

Da un punto di vista strettamente tecnico-agronomico, il tabacco potrebbe essere sostituito da cereali (frumento duro e tenero, mais), semi oleosi (girasole), altre industriali (barbabietola, patata e pomodoro), coltivazioni legnose (vite ed olivo), sebbene in misura diversa passando da Nord a Sud. Tuttavia, nessuna di queste alternative risulta realmente paragonabile da un punto di vista del valore della produzione ad ettaro (il tabacco è più redditizio) e dell'occupazione (il tabacco assorbe molta più manodopera). Inoltre, non bisogna trascurare l'esistenza di barriere all'accesso in alcune OCM (barbabietola da zucchero, olio di oliva e vite) e vincoli di natura aggregata del tipo delle superfici di base a livello nazionale (mais) o a livello regionale (grano duro).

Al fine di fornire un'indicazione ragionata delle reali alternative al tabacco, si è pensato di fornire uno schema riassuntivo sulle principali caratteristiche delle potenziali colture alternative al tabacco nelle due macro-aree Centro-Nord e Sud. In particolare, nella figura 3.2 si riporta una panoramica delle caratteristiche in termini occupazionali e agronomici delle potenziali colture alternative al tabacco, unitamente ai vincoli collegati alla loro introduzione data dall'attuale sistema di sostegno comunitario. Successivamente si riporta un confronto tra tabacco e potenziali alternative in termini di redditività (vengono confrontati i Redditi Lordi Standard⁵) e di occupazione (si confrontano i fabbisogni di manodopera) (tabella 3.7). Infine, vengono fornite alcune indicazioni derivanti dal confronto tra l'utilizzazione della SAU nei Comuni e nelle province tabacchicole così come ricavato dai censimenti ISTAT sull'agricoltura (tabelle 3.8-3.9 e figure 3.3-3.7), indicazioni, che in estrema sintesi, evidenziano un flusso di superficie tra tabacco e cereali/ortive al Centro-Nord; e tra tabacco e cereali/olivo/vite al Sud.

L'importanza dei "distretti" economici locali individuati nelle Regioni produttrici, insieme alla rilevanza sociale rappresentata dall'assorbimento di manodopera specializzata, giustificherebbero l'attenzione e l'interesse che la coltura del tabacco riveste a vari livelli, ma anche la preoccupazione nei confronti di eventuali misure restrittive dell'attività tabacchicola. L'introduzione di modifiche all'attuale OCM volte a disincentivare la produzione di tabacco in Italia avrebbe, infatti, un impatto notevole sui sistemi economici locali, soprattutto in termini di riduzione dell'occupazione locale, non solo nell'agricoltura ma anche nelle attività industriali ad essa collegate. In altre parole, l'impatto di una eventuale modifica dell'OCM tesa alla riduzione dei premi avrebbe effetti negativi sia sui redditi che sull'occupazione.

Tuttavia, l'effetto si ripercuoterebbe in misura differente tra Centro-Nord Italia, dove gli effetti negativi sarebbero particolarmente pesanti perché concentrati su alcune aree geograficamente delimitate ma economicamente e socialmente rilevanti; e Sud Italia, dove l'impatto sarebbe certamente minore in termini assoluti e diffuso su are più vaste, ma assai problematico in termini socio-economici perché toccherebbe realtà assai più vulnerabili sotto il profilo economico (si tratta di aree delle Regioni Obiettivo 1, cioè caratterizzate da un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria), aziendale (si tratta di imprese più piccole ed a basso reddito) e sociale (aree con scarse alternative occupazionali extra-aziendali ed extra-agricole).

A completamento e conferma di tali considerazioni, è stata realizzata una simulazione dei possibili effetti socio-economici legati ad uno scenario estremo ("tabacco opzione zero") di eliminazione totale della coltura. Si è dunque ipotizzato che nelle provincie di Perugia (rappresentativa della tabacchicoltura del Centro-Nord) e Benevento (rappresentativa della tabacchicoltura del Sud) la coltivazione del tabacco venga abbandonata e sostituita con le stesse colture attualmente presenti nell'ordinamento colturale medio provinciale, in maniera proporzionale all'attuale estensione delle stesse. Si è poi proceduto ad una valutazione d'impatto sull'occupazione e sui redditi conseguente all'abbandono della tabacchicoltura.

I risultati ottenuti sono riassunti nella tabella 3.10, da cui si evince chiaramente che, sia a Perugia che a Benevento, la scomparsa della tabacchicoltura avrebbe effetti profondamente negativi sia sui redditi che sull'occupazione. Infatti, la situazione "senza tabacco" comporterebbe una diminuzione del reddito agricolo provinciale dell'ordine del 25-30%, mentre il totale degli occupati agricoli della provincia subirebbe una perdita del 15-20%.

3.6 Un'analisi dei profili "varietali"

Al fine di collegare le dinamiche produttive con la successiva analisi di filiera e di politiche agricole è opportuno condurre l'analisi non per singole varietà ma per gruppi di varietà, impiegando una classificazione convenzionale basata sul sistema di cura impiegato (tabella 3.11). In tal modo, i singoli raggruppamenti presenteranno varietà simili per sistema di cura, per caratteristiche intrinseche, per localizzazione geografica, e per utilizzo nelle industrie manifatturiere.

Come si nota dalla lettura della tabella 3.11, esistono otto principali gruppi varietali, classificati in base al tipo di cura:

- I) *flue cured* (Virginia, Bright);
- II) *light air cured* (Burley, Maryland);
- III) *dark air cured* (Paraguay, Havanna, Beneventano, Brasile ed altri);
- IV) *fire cured* (Kentucky);
- V) *sun cured* (Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina, Samsoum e similari);
- VI) *Basmas*;
- VII) *Katerini*;
- VIII) *Kaba K.*

Infatti, il clima, la particolarità degli scopi da raggiungere, e la minore o maggiore disponibilità di mezzi tecnico-economici hanno fatto sì che si diffondessero diversi tipi di cura, nel tempo diventati poi propri di ciascuna varietà.

Da una lettura della tabella 3.11 si evidenzia, innanzitutto, come esistano notevoli differenze di prezzo tra diversi gruppi varietali, essendo possibile identificare essenzialmente tre fasce di prezzo: elevato (oltre 1 euro/Kg: gruppi IV, VI, VII ed VIII);

medio (tra 0.4 ed 1 euro /Kg: gruppi I, II e III); basso (meno di 0.4 euro/Kg: le varietà del gruppo V, i cosiddetti “tabacchi levantini”).

Tali differenze di prezzo dipendono essenzialmente da una differenza nella qualità, nella domanda di mercato e nella differente utilizzazione da parte dell’industria. I tabacchi più pregiati sono i *fire-cured* (la varietà Kentucky, impiegato nella produzione di sigari) e le varietà Basmás e Katerini, molto richieste nel “blending” delle sigarette. Tuttavia, La maggior parte della produzione italiana è costituita da tabacco della fascia di prezzo medio, all’interno della quale esistono però differenze notevoli, passando dal Bright (*flue-cured*, destinato alla fabbricazione di sigarette chiare, di tipo *american blend*, molto richiesto dal mercato e tuttora in forte espansione) alle varietà Burley e Maryland (*light-air cured*, usate come “riempimento” nella produzione di sigarette e, come tali, soggette all’intercambiabilità con altre varietà presenti sul mercato) fino all’Havanna e varietà similari (*Dark-air cured*, tabacchi scuri destinati alla fabbricazione di sigarette scure e ad essere impiegati in qualità di tabacco da riempimento per sigari, spesso esportati a basso prezzo in paesi terzi). Infine, esiste una terza fascia, i “tabacchi levantini”, *sun-cured* (soprattutto Xanti, Perustitza, Erzegovina), aventi come destinazione manifatturiera la sigaretta (mediamente entrano per il 10% circa nella ricetta di produzione delle sigarette chiare *american blend*), alla quale contribuiscono in termini di gusto, essendo, quando ben coltivati, tabacchi ricchi di nicotina e di aroma.

Le differenze di prezzo a livello di gruppo varietale si evidenziano anche tra diversi Paesi dell’UE (tabella 3.12). In particolare, occorre notare che i prezzi in Italia sono nella media UE, o al di sopra di essa, per i gruppi varietali *fire-cured* (produzione di sigari) e *flue-cured*, mentre per le altre varietà di tabacco i prezzi risultano di gran lunga più bassi della media comunitaria. Ciò è dovuto sia ad uno scarso apprezzamento dell’industria manifatturiera per quei gruppi varietali, sia alla scarsa qualità di alcune varietà di tabacco.

Esemplare conferma di tali considerazioni è il caso dei tabacchi “levantini”, sostituiti progressivamente, nella manifattura, da altre varietà orientali (come il Basmás) perché più richieste dal mercato. I “levantini”, inoltre, costituivano la produzione principale della provincia di Lecce, dove però si otteneva tabacco di scarsissima qualità: per anni, infatti, si è privilegiato l’aspetto quantitativo (si usava molta acqua per irrigazione che determinava un aumento delle dimensioni della foglia a scapito della qualità) e si sono seguite pratiche colturali sbagliate (ad esempio si adoperava acqua salmastra o di scarsa qualità per l’irrigazione, deteriorando la capacità di combustione delle foglie). Non è un caso che proprio nella provincia di Lecce si registrano, ultimamente, i maggiori segnali di adesione ai programmi di riscatto.

Ad oggi, la maggiore produzione italiana è rappresentata dai *flue-cured* (37% del volume totale nazionale) e dai *light-air cured* (35%), seguiti dai *dark-air cured* (14%). Produzioni di gran lunga meno diffuse sono quelle dei *fire-cured* (5%) e dei *sun-cured* (9%). I diversi gruppi varietali hanno una differente collocazione geografica, come evidenziato nella tabella 3.13. Il Centro-Nord basa la sua produzione soprattutto sul Bright, la principale varietà *flue-cured* coltivata in Italia, anche se vengono coltivate anche altre varietà di pregio (ad esempio il Kentucky in Toscana ed Umbria). In Campania si coltivano essenzialmente le varietà Burley, Maryland, Havanna e Kentucky, mentre in Puglia (Lecce) si coltivano i “tabacchi levantini”.

L’attuale profilo delle varietà coltivate è il risultato dell’evoluzione subita dalla coltivazione del tabacco negli ultimi 30 anni. Infatti, fino agli anni ’80, le produzioni hanno sostanzialmente seguito l’evoluzione della domanda dell’industria manifatturiera: essa

richiedeva soprattutto tabacchi *light-air* e *flue-cured* (fondamentali nella fabbricazione delle sigarette chiare) e, allo stesso tempo, tabacchi di aroma particolare (tabacchi orientali tipo il *Basmas*), necessari per dare corposità alle sigarette "leggere". A partire dalla seconda metà degli anni '80, invece, la composizione varietale della produzione tabacchicola italiana appare molto meno in linea con le esigenze della domanda finale, portando ad un vero e proprio "scollamento" tra produzione/prima trasformazione da un lato e seconda trasformazione/consumi, dall'altro, come si dirà meglio più avanti (Belletti, Marescotti, 1991).

Le modifiche dell'OCM del 1992 e 1998 hanno comportato, pur nel quadro di un complessivo ridimensionamento del totale investimento a tabacco, una riconversione varietale a favore delle qualità più apprezzate dal mercato.

4. La filiera tabacco in Italia: alcune considerazioni

4.1 La filiera tabacco: uno sguardo d'insieme

In termini generali, con il termine "filiera" si intende fare riferimento al complesso degli agenti e delle attività che, relativamente ad un prodotto o ad un gruppo di prodotti di origine agricola, ne permettono la produzione della materia prima agricola, il trasferimento nello spazio e nel tempo ed eventualmente la trasformazione fisica, rendendo così possibile l'adeguamento ai gusti ed alle necessità del consumatore (Belletti, Marescotti, 1991).

Mentre per uno studio approfondito sulla struttura della filiera del tabacco, sugli itinerari seguiti dalla materia prima agricola, sulle operazioni esercitate dagli agenti che intervengono nelle varie fasi della filiera e sui meccanismi di funzionamento e di regolazione della filiera stessa, si rimanda ai numerosi studi di filiera disponibili in bibliografia (Belletti, Marescotti, 1991; La Maison des Metiers du Tabac, 2001; Nomisma, 2000; Nomisma, 2001; The Tobacco House, 2002; Paoletti, 1997; Rossi, Sediari, 1997), si reputa utile esaminare qui solo alcuni aspetti peculiari della filiera che risultano utili ai fini del presente studio.

La filiera del tabacco è tipicamente strutturata secondo lo schema della [figura 4.1](#). Al primo livello si colloca la fase di produzione agricola (tabacchicoltura), di cui si è già detto nel paragrafo 3. Il tabacco così prodotto, (tabacco in foglia allo stato secco e sciolto) passa poi alla fase di trasformazione, costituita da due fasi: la *prima trasformazione*, strettamente collegata alla produzione, il cui output è costituito da tabacco in colli; la *seconda trasformazione* (o manifattura), meno vincolata da un punto di vista territoriale alla tabacchicoltura, e nel quale i processi produttivi sono più propriamente di tipo industriale. I prodotti finiti così ottenuti (tabacchi lavorati: sigarette, sigari, trinciati, etc.) giungono alla distribuzione, articolata sui più livelli in quanto rappresenta il collegamento fisico-economico tra il settore della seconda trasformazione, costituito da un numero abbastanza ristretto di grandi imprese, ed un consumo finale molto polverizzato e diffuso territorialmente (Belletti, Marescotti, 1991). La tabacchicoltura e la prima trasformazione costituiscono la cosiddetta "parte alta" della filiera, mentre la manifattura (o seconda trasformazione) rappresenta la "parte bassa". L'importanza di tale distinzione risulterà chiara in seguito.

L'obiettivo principale della prima trasformazione è l'allestimento dei tabacchi per la successiva lavorazione effettuata dall'industria manifatturiera. La prima trasformazione ha infatti il compito di selezionare e raggruppare le foglie di tabacco onde formare

raggruppamenti merceologici omogenei o comunque confacenti alle esigenze dell'utilizzatore manifatturiero, di rendere possibile la conservazione della foglia eliminandone l'eccesso di umidità mediante appositi trattamenti termici, di indurre nelle foglie trasformazioni migliorative di natura biochimica con andamento piuttosto breve ed intenso (fermentazione) oppure lungo e lieve (stagionatura) (Belletti, Marescotti, 1991). In sintesi, tali trattamenti consistono in: cernita (differenziazione delle qualità in categorie omogenee); battitura (finalizzata alla separazione della costola e della lamina fogliare per l'ottenimento di frammenti di lamina omogenei dal punto di vista dimensionale); essiccazione (per rendere conservabile il prodotto); fermentazione o stagionatura e confezionamento in colli.

4.2 La struttura della prima e della seconda trasformazione

Come accennato nel paragrafo 3, in Italia esistono 66 stabilimenti per la prima trasformazione con una produzione nazionale di 108.375 tonnellate di tabacco greggio in colli (Tabella 3.6). Tali impianti sono suddivisibili in tre categorie (La Maison des Metiers du Tabac, 2001): l'APTI (Associazione Professionale Tabacchi Trasformati Italiani) comprendente circa 40 impianti di trasformazione che lavorano la metà del tabacco prodotto; le Cooperative, che lavorano il 30% della produzione; ed altri impianti privati di trasformazione che non aderiscono all'APTI (per il restante 20% di prodotto). Come già accennato sopra, la prima trasformazione ha luogo nelle stesse regioni di produzione (Veneto, Umbria, Campania e Puglia, oltre che in Toscana). Il numero di occupati nella prima trasformazione è stimato pari a 6.500 unità.

La seconda trasformazione (o manifattura) è invece affidata all'ETI (Ente Tabacchi Italiani), erede del Monopolio di Stato per il tabacco, ed ai suoi 7 stabilimenti di lavorazione⁶. I più importanti di questi stabilimenti sono localizzati a Lecce, Chiaravalle (AN) e Rovereto (TN) che, da soli, producono il 65% della produzione nazionale di tabacchi lavorati. Tali stabilimenti sono localizzati in maniera abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale e, dunque, in alcuni casi non tanto collegati alle zone di produzione del tabacco greggio quanto piuttosto alle aree di consumo (tabella 4.1). La produzione nazionale di tabacchi lavorati (sigari, sigarette e trinciati) viene realizzata da 4.500 unità lavorative ed è pari a 45.000 tonnellate (dati 2000). Tale quantità comprende sia produzioni nazionali vere e proprie (cioè dell'ETI) che prodotti di Case estere realizzate dall'ETI su licenza. Tali produzioni su licenza, che agevolano la distribuzione dei prodotti da parte della Casa estera e garantiscono un più adeguato sfruttamento degli impianti e della manodopera ETI, vengono effettuate sulla base di ricettari forniti dalla Casa madre utilizzando miscele di greggi forniti in tutto o in parte dalla Casa madre stessa.

Uno schema riassuntivo della filiera tabacco in Italia (dati 2000) è riportato nella figura 4.2.

4.3 Lo "scollamento" tra parte alta e parte bassa della filiera

Dopo aver esaminato struttura, organizzazioni ed andamenti produttivi della parte alta e della parte bassa della filiera del tabacco, è importante porre attenzione al problema dello "scollamento" tra le due parti della filiera. Si osserva infatti una netta separazione nella localizzazione degli impianti: mentre gli stabilimenti della prima trasformazione sono localizzati nelle stesse aree geografiche della produzione, ciò non accade per gli stabilimenti della trasformazione, posizionati in aree geografiche diverse.

La motivazione di tale "scollamento" geografico va cercata essenzialmente nella "globalizzazione" del mercato del tabacco più che nella incoerenza varietale tra produzione e consumi nazionali. Infatti, lo sviluppo dei gusti dei consumatori in tutto il mondo, la vera

e propria “esplosione” del numero delle varietà coltivate in tutto il mondo, e la struttura dell’industria nella parte bassa della filiera che vede la predominante presenza di pochi soggetti multinazionali che gestiscono manifattura ed approvvigionamento dei consumi in tutto il mondo (Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco International) ha determinato la “globalizzazione” dei soggetti, e delle attività di produzione e di trasformazione.

D’altra parte è noto che una normale sigaretta contenga una miscela di 40-60 varietà diverse di tabacco, quando in Italia – per vincoli strutturali, climatici ed agronomici – se ne producono, in dimensioni significative, solo 5-6. Inoltre, occorre considerare che il rilevante volume di scambi sul mercato internazionale di tabacco in colli proveniente dalla prima trasformazione rispecchia il fatto che i prodotti finiti sono ottenuti a seguito di un sapiente miscuglio di molteplici varietà provenienti da tutto il mondo. Anzi, è proprio questo il “segreto” delle principali industrie manifatturiere mondiali (si tratta di 4 multinazionali che, praticamente, controllano l’intero mercato mondiale) che posseggono vere e proprie “ricette” per la fabbricazione delle sigarette che rappresentano la loro forza competitiva sul mercato mondiale.

Sul mercato italiano, l’ETI copre solo il 30% dei consumi nazionali, mentre la restante quota viene coperta soprattutto da Philip Morris (61%); il resto del consumo interno viene soddisfatto da British American Tobacco (5%) e Japan Tobacco International (4%) (dati 2000). Tuttavia, è opportuno precisare che solo il 12% del tabacco acquistato dall’ETI sia di provenienza nazionale, mentre il restante 88% proviene dall’estero.

Tutto ciò è testimoniato da una rilevante incidenza delle importazioni sugli approvvigionamenti di tabacco dell’industria manifatturiera (36.049 tonnellate pari al 90% della domanda di tabacco greggio da parte della seconda trasformazione) e da una parallela rilevanza delle esportazioni di tabacco in colli (100.600 tonnellate pari al 93% della produzione nazionale di tabacco greggio).

In altre parole, esiste una quasi completa sostituzione tra tabacco nazionale e tabacco di provenienza estera ai fini dell’esigenza della manifattura e del consumo finale. Infatti, il grado di apertura⁷ del sistema tabacchicolo nazionale è pari a 0.76, abbastanza vicino ad 1 che rappresenta una completa apertura del sistema all’esterno.

Una diretta ed importante conseguenza di tale scollamento è la constatazione che qualunque azione di politica agricola dell’UE diretta ad influenzare i consumi finali attraverso la disincentivazione della produzione interna (ad esempio la riduzione dei premi), sarebbe totalmente inefficace per l’Italia, avendo solo un probabile effetto negativo (in termini di redditività e di numero di occupati) sulla parte alta della filiera (produzione e prima trasformazione) e sul saldo commerciale nazionale (diminuirebbero le esportazioni), senza poter raggiungere in alcun modo i consumatori. La mancata produzione verrebbe infatti completamente compensata da un incremento delle importazioni.

Gli effetti negativi di eventuali politiche tese a disincentivare la produzione avrebbero dunque effetti negativi soprattutto sul numero di occupati impiegati nella tabacchicoltura (11.480 unità) e nella prima trasformazione (6.500 unità), ovvero sulla maggior parte degli occupati nella filiera tabacco (17.980 unità su un totale di circa 19.740 unità - se si escludono distribuzione e vendita – cioè il 91%). In altre parole, essendo plausibile che in caso di scomparsa della produzione italiana, anche il 12% degli attuali approvvigionamenti dell’ETI (la quota di tabacchi nazionali) sarebbe sostituito da prodotto estero, l’eventuale smantellamento della tabacchicoltura italiana porterebbe al permanere dei soli impianti di seconda trasformazione con i loro 1.763 addetti, a fronte degli attuali 17.980 (si avrebbe

una perdita del 90%). In questo quadro occorre notare (tabella 4.1) che la seconda trasformazione italiana ha subito, nel periodo 2000-2002 una profonda ristrutturazione con un netto ridimensionamento del numero di impianti e di occupati: i primi sono passati da 18 a 7, mentre l'occupazione è scesa da 12.747 a 1.763 addetti.

5. L'OCM tabacco: stato, problemi e giustificazioni del sostegno

5.1 Lo stato attuale dell'OCM tabacco

L'OCM attualmente in vigore si basa sul Regolamento (CEE) n.2075/92⁸ che recependo la filosofia ispiratrice della riforma "Mac Sharry" introdusse le quote fisiche di produzione, modificando in misura sostanziale il precedente regime di prezzi garantiti, aiuti alla trasformazione e restituzioni alle esportazioni durato oltre venti anni (dal Regolamento (CEE) n. 727 del 1970 fino, appunto, al 1992). Dal 1992 ad oggi il regime dell'OCM tabacco ha subito diverse modifiche⁹, tra le quali la più importante è quella contenuta nel Regolamento (CE) n.1636/98 (Allegato 2), attualmente in vigore dal 1 Gennaio 1999, ed esteso¹⁰ fino al 2004.

La nuova OCM tabacco, introdotta con la riforma del 1998, ricalca in buona sostanza gli obiettivi previsti nel regolamento del 1992: sostegno ai produttori agricoli, contenimento ed orientamento della produzione alla qualità, incentivazione dell'associazionismo e degli scambi con i Paesi terzi. I principali strumenti dell'OCM sono:

- una soglia di garanzia comunitaria per gruppo di varietà e per Stato membro ed un regime di quote individuali di produzione;
- un regime di premi (il premio, pagato ai produttori, è composto di una parte fissa, di una parte variabile (modulata in funzione del prezzo commerciale del tabacco) e di un aiuto specifico per le associazioni dei produttori. La concessione dei premi ai produttori è subordinata all'esistenza di un contratto di coltivazione tra produttore (singolo o associato) e l'impresa di prima trasformazione. In funzione di tale contratto di coltivazione, ovvero per ogni Kg di tabacco in foglia oggetto del contratto e fissato alla definizione della quota individuale di produzione, viene concesso un premio alla produzione. Tale premio, come accennato sopra, è composto da una parte fissa (il 65% del premio complessivo); e da una parte variabile (il restante 35% del premio complessivo) calcolata sulla base della qualità del prodotto¹¹. Tale parte variabile riguarda solo i produttori associati¹². Infine, le associazioni dei produttori possono usufruire di un aiuto specifico aggiuntivo nella misura del 2% del premio dato¹³.
- un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, introdotto per indirizzare la tabacchicoltura verso produzioni di qualità¹⁴;
- la creazione di una riserva nazionale di quote destinate ai giovani produttori nelle zone tipiche di produzione¹⁵;
- un programma di riscatto delle quote per i produttori che vogliono abbandonare la produzione ed il riacquisto di quote da parte dell'UE. Questa misura consiste nella possibilità da parte dei produttori di riscattare la propria quota, aderendo ad un programma per agevolare la riconversione dei produttori che intendono abbandonare la coltivazione. Il riscatto, applicabile solo per determinate zone, non deve superare il 25% del limite di garanzia di ciascuno Stato membro e comporta la corrispondente riduzione del limite di garanzia complessivo per l'UE. Infine, la riforma ha reso possibile la circolazione della quota di produzione, fino al 15% della stessa e solo per le aree svantaggiate¹⁶.

- un Fondo del tabacco per l'informazione sugli effetti nocivi del tabagismo ed il riorientamento della produzione¹⁷.

Va inoltre notato che, a seguito della riforma del 1992 non è prevista alcuna misura specifica sugli scambi internazionali, fatta esclusione dei normali diritti doganali all'importazione¹⁸.

Nel 1998, dunque, si confermò il sistema di premi e di quote massime di prodotto per Paese, ma la vera novità fu l'introduzione del principio della modulazione parziale del premio in base alla qualità del prodotto. Altre novità di rilievo furono l'introduzione del sistema di vendita all'asta ed i programmi di riscatto. Gli obiettivi della riforma del 1998 - che scaturirono dalla constatazione della Commissione che esisteva uno squilibrio domanda-offerta causato in gran parte dalla qualità inadeguata delle produzioni comunitarie - furono i seguenti: migliorare lo standard qualitativo delle produzioni; riequilibrare domanda-offerta; semplificare la gestione; porre maggiore attenzione alle esigenze di sanità pubblica e rispetto dell'ambiente.

In estrema sintesi, è opinione abbastanza diffusa che la riforma del '98 stia progressivamente conseguendo gli effetti sperati: infatti, la gestione del sistema delle quote risulterebbe semplificata, a seguito dell'attribuzione di centralità alle Associazioni dei produttori; secondo, il prodotto sembrerebbe qualitativamente migliorato in virtù sia del sistema della parte variabile del premio legato, appunto, alla qualità, che di quello della vendita all'asta dei contratti di coltivazione (Commissione europea, 1998).

Con il Regolamento (CE) n.546/2002 del 25 Marzo (Allegato 3), la Commissione ha sottoposto a parziale revisione l'OCM tabacco apportandovi alcune modifiche di funzionamento¹⁹ volte, essenzialmente, ad agevolare sempre di più il graduale abbandono della coltivazione del tabacco, soprattutto da parte dei giovani agricoltori per i quali si cerca di aiutare la riconversione produttiva, individuando le alternative economicamente sostituibili a tale coltura (INEA, 2002). Inoltre, si conferma e si proroga il regime dei premi istituito per il triennio 2002-04 allo stesso livello del triennio 1999-2001, ad eccezione dei tabacchi "levantini" che subiscono una riduzione del 10%.

5.2 Le "controversie" relative all'OCM tabacco

L'OCM tabacco è stata dunque riformata due volte (nel 1992, prima e nel 1998, poi) e revisionata una volta (nel 2002). Successivamente, essa è stata oggetto di un rapporto fattuale della Commissione diffuso nel Novembre 2002²⁰ e di una valutazione sul suo funzionamento che, ad oggi, non è ancora stata resa pubblica, ma che plausibilmente lo sarà nei prossimi mesi²¹. A seguito di tale valutazione, la Commissione dovrà formulare una proposta di modifica dell'OCM - plausibilmente nel corso del 2003 - che dovrebbe entrare in vigore dal 2005. Inoltre, l'OCM tabacco è stata oggetto di perplessità in numerosi documenti di carattere generale della Commissione Europea ripresi poi in sede di Consiglio dei Ministri (ad esempio la Comunicazione sullo Sviluppo Sostenibile del 2001²², e la relazione finale dell'*Agriculture Council* del 18 Marzo 2002²³). Essa è dunque ancora al centro di un accesissimo dibattito tra sostenitori dell'importanza della tabaccoltura europea e dell'indotto industriale ad essa collegato da un lato; e coloro che propongono un sostanziale smantellamento della coltivazione in virtù di una vera e propria battaglia globale contro il vizio del fumo ed i suoi danni, dall'altro.

Eppure, la riforma del 1992 dell'OCM tabacco fu considerata un caso di successo, se paragonata ad altre OCM interessate dalla riforma "Mac Sharry". In effetti, gli obiettivi di sostenere i produttori e, allo stesso tempo, contenere la produzione europea di tabacco,

furono in buona parte raggiunti: superfici coltivate e produzioni sono diminuite, mentre è stata tutelata l'esistenza di una attività agricola spesso legata a contesti economici e territoriali svantaggiati. Contemporaneamente, il sistema della trasferibilità e del riscatto delle quote, la spinta verso lo sviluppo delle associazioni dei produttori e l'inserimento di forme di libero mercato hanno spinto verso una razionalizzazione del contesto produttivo ed un miglioramento della qualità (si pensi al meccanismo del premio variabile ed al sistema delle vendite all'asta) (INEA, 2002).

Bisogna comunque precisare che l'introduzione del parametro della qualità nel 1998 rappresentò certamente un passo in avanti verso il principio della tutela della salute del consumatore, ma fu anche il frutto di un compromesso tra le posizioni dei Paesi produttori di tabacco, tutti appartenenti all'area mediterranea dell'UE, ed i Paesi del Nord Europa, né produttori né trasformatori, generalmente contrari al sostegno a favore di una coltura il cui prodotto trasformato è nocivo per la salute. E' evidente, infatti, la varietà di interessi ed anche l'esistenza di forze di pressione esterne al mondo agricolo, come le multinazionali della trasformazione o le associazioni anti-tabacco che assumono visibilità e forza contrattuale sempre maggiori (Henke, 1998).

In questo quadro si inserisce il documento di lavoro della Commissione del Novembre 2002 (Commissione Europea, 2002a) che rappresenta un rapporto fattuale sul funzionamento dell'OCM tabacco ed in cui si confermano, sostanzialmente, le impressioni, sopra riportate, di una certa efficacia delle riforme del 1992 e 1998 verso gli obiettivi previsti (declino progressivo delle superfici tabacchicole nell'UE; aumento delle rese agronomiche e stabilizzazione dell'offerta; polarizzazione della tabacchicoltura in due modelli di produzione, uno in aziende piccole e l'altro in aziende medio-grandi, a seconda della struttura fondiaria e del tipo di tabacco prodotto; riconversioni delle produzioni verso tabacchi di qualità e più richiesti dal mercato; un'applicazione, seppur timida e limitata, dei meccanismi di riscatto delle quote) (Commissione Europea, 2002a).

L'OCM tabacco è, dunque, da tempo al centro di un dibattito che verte essenzialmente sui seguenti punti chiave, non ancora risolti nonostante i numerosi interventi sull'OCM appena descritti:

- 1) la sostenibilità dell'elevato sostegno alla produzione;
- 2) la bassa qualità dei tabacchi europei;
- 3) la pressione esercitata dalla lotta al tabagismo;
- 4) la necessità di aumentare semplificazione e flessibilità nella gestione dell'OCM;
- 5) la necessità di tenere nella giusta considerazione la protezione dell'ambiente;
- 6) la compatibilità di tali misure con l'ingresso dei Paesi dell'Est Europeo e con il nuovo negoziato WTO.

Tali questioni costituiscono degli argomenti più o meno "forti" utilizzati da coloro che propongono un ridimensionamento dell'attuale OCM tabacco.

5.3 Alcune possibili risposte alle pressioni per uno "smantellamento" dell'OCM tabacco

Nel tentare di offrire degli spunti di riflessione per il dibattito in corso sull'OCM tabacco, in risposta alle sollecitazioni per una progressiva scomparsa della tabacchicoltura in Italia, si esporranno, di seguito, alcune considerazioni sulle sei questioni sollevate.

5.3.1 Va modificato il livello di sostegno al tabacco?

Un argomento comunemente utilizzato per giustificare un ridimensionamento dell'OCM tabacco è l'elevato livello di sostegno accordato alla produzione. Sebbene il peso globale dell'OCM tabacco sulle casse dell'UE è stato pari a 990 milioni di Euro nel 2000

(equivalenti solo al 2,6% del totale delle spese FEOGA-Garanzia) (Commissione Europea 2002b), la dimensione del sostegno al tabacco viene da alcuni giudicata eccessiva per due principali ragioni: una concentrazione di oltre l'85% della spesa a favore di tre Paesi (Grecia, Italia e Spagna) ed un regime di premi apparentemente molto più elevato di quello di cui beneficiano le altre attività agricole sostenute.

Per quanto riguarda la prima obiezione, ovvero il problema della distribuzione dei premi e della spesa tra Paesi, bisogna notare che si tratta di un problema negoziale tra Paesi membri. Infatti, la concessione di un regime di premi per il tabacco rappresentò una vera e propria "contropartita" che fu concessa ai Paesi mediterranei in cambio dell'assenso sulle politiche a sostegno delle produzioni agricole caratteristiche del Centro e Nord Europa (cereali, latte e carne). Infatti, il discorso cambia completamente se si guarda alla distribuzione tra Paesi UE della spesa per OCM tipicamente "continentali" come la carne bovina ed i seminativi. Ne consegue che il problema della distribuzione della spesa tra Paesi può essere oggetto di trattative solo nel suo complesso (a livello, cioè, di intera spesa FEOGA) e non ha senso per singole OCM.

Passando alla seconda critica (il regime di premi troppo elevati), essa appare in effetti condivisibile se il confronto con le altre colture viene fatto sulla base degli indicatori tradizionali (ovvero l'entità degli aiuti per ettaro coltivato). Ciò è mostrato nella tabella 5.1 dove si mostra l'ammontare degli aiuti per ettaro nel 2000 per il tabacco e per le altre principali colture annuali che godono di aiuti diretti.

Tuttavia, occorre considerare che il tabacco gode di un sostegno che beneficia i fattori produttivi effettivamente utilizzati nel processo di produzione (soprattutto il lavoro, ovvero il fattore maggiormente impiegato). Al contrario, le altre colture oggetto di contributi ricevono un sostegno che tende, invece, a trasferirsi al fattore terra e, quindi, in ultima analisi, tende a capitalizzarsi nel suo valore. Per tale motivo, mentre per queste ultime può avere senso una valutazione del sostegno mediante l'indicatore dell'ammontare del pagamento per ettaro (così come d'altra parte esso viene erogato); per il tabacco vanno presi in considerazione indicatori diversi che tengano presente che molta parte del contributo pubblico va di fatto a remunerare il lavoro effettivamente utilizzato.

Il livello del sostegno al tabacco va dunque valutato su parametri sostanzialmente differenti rispetto a quelli del sostegno unitario, ovvero su indicatori che evidenzino le implicazioni occupazionali dell'attività. I risultati di tale analisi sono riportati nelle tabelle 5.2 e 5.3. Nella tabella 5.2 si è costruito un *indicatore del sostegno indiretto all'occupazione* (premi o incentivi per ore di manodopera impiegata) per il tabacco e per le principali colture alternative oggetto di contributo. Nella tabella 5.3, invece, si è costruito un *indicatore della dipendenza dei redditi agricoli dai trasferimenti comunitari*, ovvero un indicatore che valuti quanta parte della redditività economica della coltura dipende dal sostegno comunitario (premi o pagamenti/Redditi Lordi Standard), di nuovo per il tabacco e per le principali colture alternative.

Ebbene, da una lettura della tabella 5.2 emerge chiaramente che il sostegno al tabacco si pone su livelli assolutamente paragonabili alle altre colture se il confronto viene fatto considerando il fattore occupazionale, ma diviene addirittura inferiore se nel calcolare le ore di manodopera impiegate si considerano anche le ore di lavoro "attivate" dalla tabacchicoltura nella prima trasformazione. Ciò conferma che i premi per il tabacco costituiscono un vero e proprio sostegno indiretto all'occupazione, e ciò è tanto più importante se si considera che in molte aree tabacchicole si hanno scarse alternative occupazionali.

Inoltre (tabella 5.3), sebbene la tabacchicoltura sia considerata da tutti una coltura ad alto reddito, tale affermazione viene meno se si nota che una elevatissima percentuale del reddito della coltura dipende dai premi che compensano dei livelli di prezzo mediamente molto bassi. Prezzi che assolutamente non remunerano gli alti costi di produzione dipendenti dalla forte incidenza della manodopera. Ciò implica che l'eliminazione od anche un forte ridimensionamento dei premi comporterebbe l'abbandono della produzione e, quindi, un impatto fortemente negativo sull'occupazione nelle zone tabacchicole.

Dal confronto tra le provincie del Centro-Nord (Perugia e Verona) con quelle del Sud (Benevento, Caserta, Avellino e Lecce) emerge un dato apparentemente contraddittorio: in assenza di premio, infatti, il reddito derivante dalla coltivazione del tabacco sarebbe negativo al Centro-Nord, cioè laddove ci si attenderebbe una struttura della produzione più solida e meno dipendente da trasferimenti esterni, e non al Sud. Ciò dipende, evidentemente, dalla struttura dei costi: in assenza di premio, infatti, il reddito è più basso in valore assoluto al Centro-Nord perché i tabacchicoltori sostengono dei costi mediamente più alti per remunerare i fattori (produzione più intensiva e maggiore uso di inputs), nonostante la quantità di lavoro impiegata al Centro-Nord sia inferiore che al Sud (il rapporto RLS/ore di manodopera è più elevato al Centro-Nord che al Sud). In altre parole, al Centro-Nord si ricorre ad una quantità maggiore di fattori extra-agricoli e minore di lavoro rispetto al Sud, e viceversa.

5.3.2 Come sostenere delle produzioni di qualità?

La seconda serie di considerazioni riguarda le valutazioni in merito alla qualità del prodotto nazionale, caratterizzato da un'alta presenza di tabacchi scuri, poco apprezzati sul mercato, che infatti hanno dei prezzi mediamente più bassi rispetto alle altre varietà ed un rapporto tra prezzo e premio molto variabile negli anni. A tal riguardo, si deve notare che le spinte verso un miglioramento della qualità sono già in atto da alcuni anni, a seguito dell'introduzione, con la riforma del 1998, del premio variabile in base alla qualità.

Il fatto che il premio comunitario venga modulato in funzione del prezzo di acquisto del tabacco greggio, unico dato oggettivo disponibile come indice della qualità della produzione, risulta un forte incentivo al miglioramento della qualità per i tabacchicoltori, come sostenuto dalla stessa Commissione (Commissione europea, 1998). Da un confronto tra i prezzi medi corrisposti ai produttori tra il 1998 (prima della riforma) ed il 2000, si evidenzia un aumento dei prezzi in molte delle varietà coltivate in Italia, in particolare quelle qualitativamente più pregiate (gruppi varietali I, II e IV) (tabella 5.4).

Anche l'introduzione del sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione va nella direzione di intensificare l'orientamento alla qualità della riforma del 1998, poiché permette ai produttori di poter spuntare prezzi maggiori qualora la qualità del raccolto si riveli superiore alle aspettative ma, soprattutto, ai parametri stabiliti nel contratto di coltivazione. Inoltre, la procedura descritta aumenta la concorrenza tra i trasformatori che possono, attraverso i prezzi d'acquisto, competere per ottenere le produzioni migliori.

Sarebbe dunque sufficiente incentivare le misure già in atto, senza aggiungerne di nuove, per ottenere un più diffuso miglioramento qualitativo che potrebbe interessare anche il riorientamento della produzione verso varietà di tabacco "più leggere", con un tasso inferiore di alcaloidi (nicotina) ed un minor potenziale di catrami, nonché lo sviluppo e l'introduzione di varietà più resistenti alle malattie che consentirebbe di diminuire le quantità di prodotti chimici usati nella difesa della pianta in campo (Unitab, 2002).

In questo quadro si possono inserire anche i programmi di riscatto introdotti per agevolare la riconversione dei produttori che intendono abbandonare la coltivazione. Tali programmi hanno avuto un'applicazione inizialmente molto limitata: nel 2000, ad esempio, solo 36 produttori hanno aderito a tali programmi, "riscattando" solo 62.4 tonnellate di quota pari allo 0.04% della quota totale nazionale.

Invece, negli ultimi tempi e soprattutto nelle aree dove si producono varietà poco apprezzate dal mercato e dove sono stati introdotti generosi programmi di riscatto a livello regionale, l'adesione a tali programmi sarebbe più consistente. Un esempio di ciò è rappresentato dal caso delle varietà levantine nella provincia di Lecce per le quali, nel 2002, l'UE riconoscerà a circa 1.000 produttori che hanno fatto domanda di riscatto il 375% del premio in cinque anni per l'abbandono; oppure il 300% del premio per la riconversione (Agrisole, 2002).

5.3.3 Perché sostenere il tabacco?

Il terzo "capo d'accusa" nei confronti del tabacco è rappresentato proprio dalla preoccupazione di una parte dell'opinione pubblica di sostenere, con le politiche comunitarie, una coltura il cui prodotto finito può rivelarsi dannoso per la salute umana. Ciò viene accentuato dalle numerose azioni intraprese, a livello UE e di singoli Stati membri, al fine di ridurre i consumi: mobilitazione del corpo medico; campagne informative e dissuasive per i consumatori; incoraggiamenti a coloro che desiderano smettere di fumare; rafforzamento degli obblighi in materia di presentazione e di commercializzazione dei prodotti; progetti di limitazione delle pubblicità di sigarette; limiti massimi dei tassi di nicotina, catrami e monossido di carbonio presenti nei tabacchi lavorati; appesantimento del prelievo fiscale e conseguente aumento dei prezzi al consumo; adozione di strumenti dissuasivi per il consumatore, quale ad esempio l'introduzione del divieto di fumo nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, solo per citare le azioni più importanti.

Non si vogliono discutere i danni del tabagismo per la salute del consumatore e l'opportunità di adottare ed eventualmente rafforzare queste azioni per la limitazione dei danni alla salute umana. Tuttavia, si vuole evidenziare che la riduzione o l'eliminazione del sostegno alla tabacchicoltura non avrebbe effetto alcuno in termini di riduzione dei consumi, visto lo "scollamento" netto – che si rileva non solo in Italia – tra parte alta e bassa della filiera.

In altre parole, i consumi interni dipendono quasi esclusivamente dalla produzione di tabacco extra-italia ed extra-UE, mentre la produzione nazionale è quasi interamente destinata alle esportazioni verso Paesi terzi. Sostanzialmente esiste una quasi completa sostituzione tra tabacco italiano ed estero, perciò anche qualora venisse meno la produzione interna destinata alle manifatture italiane ed europee, queste ultime non avrebbero difficoltà ad approvvigionarsi integralmente con materia prima di origine estera. Anzi, poiché il tabacco italiano apparirebbe, secondo alcuni, relativamente meno dannoso rispetto a quello proveniente dai Paesi extra-UE, sia per le tecniche agronomiche adottate che per il basso consumo di fitofarmaci utilizzati (Di Martino, 2002), la scomparsa della tabacchicoltura nazionale si tradurrebbe addirittura in un effetto negativo, seppur limitato, per i consumatori.

5.3.4 Come mantenere un sistema dalla gestione meno complessa e più flessibile?

La quarta sollecitazione al cambiamento è rappresentata dalla esigenza di rendere più agevole la gestione dell'intero sistema delle quote e dell'OCM tabacco. Bisogna dire che sia la riforma del 1998 che le modifiche apportate nel 2000 hanno agito in questa

direzione: la quota stabilita con validità triennale ed il maggior ruolo conferito alle associazioni di produttori si sono dimostrati strumenti utili per una semplificazione gestionale ed una migliore programmazione delle attività dei produttori. Inoltre, l'aumento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni ha garantito una riduzione del numero delle stesse ed una maggiore incisività nei servizi erogati e nella commercializzazione del prodotto.

5.3.5 Come sarà possibile difendere l'OCM tabacco sul fronte della compatibilità internazionale?

Benché il sostegno al tabacco sia accoppiato, e quindi potenzialmente sotto accusa in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), è piuttosto plausibile attendersi che non dovrebbero nascere problemi di compatibilità internazionale dell'OCM.

Infatti, formalmente gli aiuti alla produzione del tabacco si possono classificare al pari degli aiuti contenuti nella "scatola gialla" (*Amber box*) in quanto distorsivi della produzione (aiuti accoppiati) e del libero commercio internazionale. Essi sono quindi soggetti a possibile riduzione nell'ambito del negoziato WTO, così come le misure doganali specifiche per gli altri settori (tariffe sulle importazioni e finanziamento delle esportazioni). In realtà, una serie di considerazioni fanno ritenere relativamente trascurabile la distorsione indotta dalla politica UE sul tabacco e di scarso interesse nell'ambito del negoziato WTO la riforma dell'OCM tabacco.

In primo luogo, infatti, le quote di produzione stabilizzano l'offerta comunitaria e ridimensionano l'effetto distorsivo del sostegno, nella misura in cui esse sono vincolanti per la produzione. Secondo, al contrario di quanto accade per molte altre produzioni agricole, l'UE è forte importatrice netta e non adotta misure significative volte a limitare o controllare gli scambi con i paesi terzi (il prezzo interno all'UE è pari a quello mondiale). Ciò attenua l'interesse dei *partner* commerciali al ridimensionamento dei sostegni interni all'UE. Terzo, il mercato internazionale è un mercato nel quale non si registrano eccessi di offerta e tutto il prodotto trova facile collocazione. Infine, non si può trascurare la particolare struttura del mercato internazionale che mostra una forte concentrazione di alcune fasi strategiche della filiera nelle mani di poche imprese multinazionali che hanno interesse a mantenere una certa produzione in aree deficitarie come l'UE ed a pagare un prezzo relativamente basso per l'acquisto della materia prima (ciò è particolarmente vero nell'UE dove l'alto costo del lavoro non consente prezzi contenuti della materia prima), alimentando elevati margini di profitto.

6. Considerazioni conclusive: alcune ipotetiche opzioni di riforma dell'OCM

Nell'esaminare alcuni ipotetici scenari di riforma cui potrebbe essere sottoposta l'OCM tabacco, si possono distinguere tre diversi scenari.

Un primo scenario prevede una graduale riduzione dei premi e l'adozione di misure di accompagnamento alla riconversione produttiva (già parzialmente in essere). Tale scenario avrebbe una serie di implicazioni sugli equilibri di mercato legati essenzialmente alla disponibilità delle imprese di trasformazione del tabacco a pagare un prezzo più alto, in modo da compensare la riduzione del premio. La tabacchicoltura è legata all'entità dei premi, la cui riduzione potrebbe obbligare molti coltivatori ad abbandonare la produzione, a meno che le compagnie acquirenti non siano disposte a corrispondere un prezzo più elevato per l'acquisto della materia grezza. Inoltre, si avrebbero problemi di sostituibilità degli approvvigionamenti da parte delle imprese di prima trasformazione, dato che la localizzazione degli impianti è strettamente legata alla localizzazione della tabacchicoltura.

Gli effetti di un tale scenario sarebbero dunque assai negativi in termini di occupazione sia nella tabacchicoltura che nella prima trasformazione.

Un secondo scenario consiste in un'ipotesi di natura difensivo-distributiva, ovvero il completo disaccoppiamento degli aiuti al tabacco dalla produzione. Tale ipotesi avrebbe implicazioni negative sia in termini di equità distributiva, che di occupazione e di rigidità del mercato fondiario. Infatti, un totale disaccoppiamento del sostegno al tabacco, così come accade per i seminativi, sarebbe problematico, visto l'alto valore dei premi attualmente in vigore ed i problemi di equità connessi alle disparità di trattamento, in termini di sostegno ad ettaro, per i tabacchicoltori da un lato, e gli altri agricoltori, dall'altro. Anzi, la corresponsione di un aiuto così alto sarebbe assolutamente ingiustificato proprio nel momento in cui si elimina l'attività tabacchicola. Inoltre, tale scenario sarebbe difficile da sostenere anche sul piano del consenso dell'opinione pubblica. Infatti, la corresponsione agli agricoltori di elevati trasferimenti diretti, completamente svincolati dall'attività produttiva, sarebbe difficilmente accettata – soprattutto nel medio-lungo periodo – dai contribuenti, i quali non comprenderebbero la ragione di dover elargire tanti contributi senza alcuna apparente motivazione.

Il terzo scenario è rappresentato dallo “smantellamento” del sostegno al tabacco e l'eliminazione di tutte le misure previste dall'attuale OCM. Per tutto quanto detto sopra, tale scenario comporterebbe la scomparsa della tabacchicoltura nazionale, con effetti estremamente negativi sull'occupazione nella tabacchicoltura e nella prima trasformazione, oltre che sulle economie di quei sistemi locali la cui esistenza è strettamente legata alla tabacchicoltura. Si avrebbero dunque, forti resistenze politiche a livello locale verso una tale ipotesi, oltre a pesanti ripercussioni in termini di equità distributiva.

¹ Le ore di manodopera per ettaro cambiano a seconda della varietà coltivata, del grado di meccanizzazione utilizzato nelle fasi di coltivazione nonché della zona di produzione. Esistono infatti sostanziali differenze tra varietà come il Bright, coltivato soprattutto in Umbria e Veneto, caratterizzato da un più alto grado di meccanizzazione applicata nelle fasi di coltivazione anche in virtù di dimensioni medie aziendali più elevate; e varietà come il Burley, prodotto in Campania, dove le dimensioni medie delle aziende tabacchicole sono ridotte e rendono anti-economico l'acquisto di mezzi meccanici per la raccolta del prodotto.

² In molti casi gli agricoltori che coltivano tabacco non si dedicano esclusivamente a tale attività in quanto realizzano ordinamenti policolturali, e pertanto non dipendono che in parte dal tabacco per il loro lavoro ed il loro reddito. A tali imprenditori agricoli si aggiungono, poi, lavoratori stagionali e familiari dell'imprenditore che sono almeno per qualche periodo dell'anno impegnati nella coltivazione del tabacco. La somma di tali soggetti indica il numero di coloro che sono “interessati” in maniera diretta dalla coltivazione del tabacco, ma che ovviamente tende a sovrastimare la reale occupazione nella produzione del tabacco. Per fornire invece un'indicazione dell'effettiva occupazione nel settore, si è ritenuto di fare riferimento nel presente lavoro al concetto di addetto “equivalente a pieno tempo” (EPT) che, riprendendo la definizione comunitaria di unità di lavoro, coincide solo con il fabbisogno effettivo di lavoro annuo pari a 2.200 ore. Un addetto EPT equivale pertanto in questo studio a 2.200 ore di occupazione.

³ La cura consiste, generalmente, in quattro fasi: ingiallimento, fissazione del colore, essiccazione della lamina, essiccazione della costola. Il processo di cura varia in base alla diversa varietà.

⁴ Si è considerato che ogni ettaro coltivato di tabacco “attiva” 350 ore di lavoro nella prima trasformazione. Perciò: $41.066 \text{ ha} * 350 \text{ ore/ha} = 14.373.100 \text{ ore} / 2.200 \text{ ore/EPT} = 6.500 \text{ EPT}$.

⁵ Come indicatore della redditività si è utilizzato il Reddito Lordo Standard relativo al 1996. Essendo l'obiettivo dell'analisi un semplice confronto di redditività delle colture, si reputa ininfluenza il fatto che il dato non è aggiornato al 2000 come il resto dei dati contenuti nel presente dossier.

⁶ 5 stabilimenti per la produzione di sigarette e 2 per la produzione di sigari.

⁷ Il grado di apertura di un settore può essere indicato come: $\text{Import} + \text{Export/Produzione} + \text{Consumi}$. Nel caso del tabacco (dati in quantità, riferiti all'anno 2000) esso è: $92.049 + 100.600/131.158 + 121.000 = 0.76$

⁸ Il Regolamento 2075/92 è riportato nell'allegato 1. Le norme di applicazione sono contenute nel Regolamento (CE) n. 2848/98.

⁹ Si pensi, solo per citarne alcuni, a: Reg. 2427/93, poi abrogato dal Reg. 1648/2000, che regola l'attività del Fondo Comunitario per il tabacco (Di Martino, 2002); Reg. 1801/94 sulle restituzioni alle esportazioni; Reg. 711/95 che ha predisposto la corresponsione diretta dei premi ai coltivatori, senza l'intermediazione delle imprese di trasformazione.

¹⁰ L'estensione fino al 2004 viene stabilita con il Regolamento n.546 del Marzo 2002 (Allegato 3).

¹¹ In pratica, la maggior parte dei produttori opera attraverso una propria Associazione, sottoscrivendo all'inizio dell'annata produttiva, l'impegno di depositare la propria quota presso l'Associazione. Entro 30 giorni dalla consegna del prodotto, a Novembre, il produttore riceve la parte fissa del premio (il 65%) ed una parte del prezzo di vendita (in genere il 70%): l'Associazione, infatti, non sa ancora quale sarà il prezzo finale di vendita, dato che il mercato ha inizio, praticamente, nel successivo mese di Dicembre. Nella primavera successiva, dopo che sono state effettuate tutte le perizie per verificare la qualità del prodotto conferito, il produttore riceve il saldo del prezzo di mercato finale (30%) e la parte variabile del premio a lui spettante sulla base della qualità del proprio prodotto.

¹² In sostanza, il premio variabile che ogni produttore riceve è una quota del premio totale dovuto all'associazione di cui fa parte ed è calcolato in funzione del prezzo medio dei contratti stipulati dagli associati e del prezzo ottenuto dal singolo produttore con il trasformatore. In altre parole, chi produce il prodotto migliore, e quindi ottiene dal trasformatore un prezzo di vendita più alto, si appropria in misura maggiore della quota variabile complessivamente disponibile all'associazione stessa.

¹³ Le associazioni possono utilizzare l'aiuto specifico solo per alcuni scopi determinati dal regolamento tra i quali l'impiego di personale per il miglioramento qualitativo della produzione e lo sviluppo di misure per la protezione dell'ambiente.

¹⁴ Il sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione comporta l'inserimento in essi di una clausola che preveda la possibilità per il produttore, qualora riesca a trovare un trasformatore disposto ad offrire prezzi di acquisto del tabacco superiori di almeno il 10% a quelli del primo acquirente, di vendere la sua produzione ad altro trasformatore entro 20 giorni precedenti la data d'inizio della consegna del tabacco. Questa procedura intensifica l'orientamento alla qualità del nuovo regolamento, in quanto permette ai produttori di poter spuntare prezzi maggiori qualora si accorgano che la qualità del raccolto è superiore alle aspettative. Inoltre, la procedura descritta aumenta la concorrenza tra i trasformatori che possono, attraverso i prezzi d'acquisto, competere per ottenere le produzioni migliori.

¹⁵ Misura divenuta facoltativa a seguito del Regolamento (CE) n.546/2002, per cui gli Stati membri hanno la possibilità di fare ricorso a tale sistema qualora lo reputino utile.

¹⁶ Ciò, in parte, rispose ad una specifica esigenza dei produttori italiani che operano in aree marginali in aziende di piccolissime dimensioni e con scarse prospettive di ricambio generazionale.

¹⁷ Quest'ultima misura è in vigore a partire dal 2003.

¹⁸ All'interno dell'OCM si hanno alcune norme che tendono a rendere compatibile questo regime con gli accordi in ambito WTO: si tratta della eliminazione delle restituzioni alle esportazioni, del divieto di qualsiasi forma di tassazione assimilabile a dazi doganali e l'abolizione delle restrizioni quantitative, per cui soltanto la tariffa doganale comune regola gli scambi tra l'UE ed i Paesi terzi.

¹⁹ Le principali modifiche hanno riguardato: il regime delle vendite all'asta, che è stato modificato nell'ottica di rendere più flessibile il sistema, permettendo la vendita all'asta dei contratti di coltivazione anche per singola varietà di tabacco; sostituzione del settore della ricerca agronomica, nell'ambito delle attività del Fondo Comunitario del tabacco, con azioni di sostegno allo sviluppo di iniziative tese alla riconversione delle aziende tabacchicole verso altre tipologie produttive e/o di reddito; l'incremento della ritenuta sul premio da attribuire allo stesso Fondo che, nel 2004, potrebbe arrivare al 5%; la riduzione di alcuni premi per singola varietà di tabacco al fine di facilitare l'abbandono delle varietà di più difficile collocazione sul mercato, l'abolizione della riserva nazionale.

²⁰ Nel Novembre del 2002 la Commissione ha emesso un documento di lavoro, il SEC(2002) 1183 (Commissione Europea, 2002), che risponde alle disposizioni del Reg. 2075/92 che prevedevano che "la Commissione presentasse al Parlamento Europeo ed al Consiglio un rapporto sul funzionamento dell'OCM tabacco greggio".

²¹ Il Regolamento CE 1636/98 prevedeva una valutazione sul funzionamento della nuova OCM e sull'efficacia delle misure per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, valutazione da realizzarsi nel 2002. Essa è tuttora in corso ed i risultati saranno divulgati plausibilmente nei prossimi mesi del 2003. Questa valutazione dovrebbe permettere di disporre di una visione oggettiva del settore e della sua evoluzione, nell'intento poi di tracciare le grandi linee del suo avvenire (Unitab, 2002).

²² Nella Comunicazione sullo Sviluppo sostenibile, adottata dalla Commissione nel Maggio del 2001, si propone la riduzione graduale dei sostegni alla tabacchicoltura, al fine di tutelare maggiormente la salute pubblica. Tuttavia, tale proposta, sebbene fosse uno dei pochi punti concreti del progetto, non fu ripresa dai

capi di Stato e di Governo dell'UE nel Consiglio del successivo Giugno 2001, anche se la soppressione delle sovvenzioni alla tabacchicoltura pare essere un obiettivo esplicito della Commissione (Unitab, 2002).

²³ La Commissione Europea, supportata da Germania, Olanda e Regno Unito, ricordò la necessità, sancita l'anno precedente, appunto, di spingere verso l'eliminazione dei sostegni alla tabacchicoltura europea e verso la ricerca di alternative economicamente valide per i tabacchicoltori e gli addetti del settore (Agriculture Council UE, 2002).

7. Principali riferimenti bibliografici

- Agriculture Council UE (2002), Outcome of the Agriculture Council of 18 March 2002, MEMO/02/61, 19/3/2002, Bruxelles.
- Agrisole (2002), Il tabacco UE perde quota, Agrisole 31/10/2002.
- Belletti G., Marescotti A. (1991), La filiera del tabacco in Italia: impatto economico e problematiche, INEA, Il Mulino.
- Bonciarelli F. (1987), Coltivazioni erbacee di pieno campo, Edagricole, Bologna.
- Centro per la Formazione in Economia e Politica per lo Sviluppo Rurale (2000), Rilevazioni aziendali, Portici, Napoli.
- Commissione Europea (1997), Agenda 2000 - Per una Unione più forte e più ampia, COM(97) 2000 definitivo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europea, Lussemburgo.
- Commissione Europea (1998), La riforma del settore tabacco, Fact Sheets Agricoltura, Ottobre.
- Commissione Europea (2002a), Rapporto al Parlamento Europeo ed al Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco greggio, SEC (2002) 1183, Bruxelles, Novembre.
- Commissione Europea (2002b), Revisione intermedia della Politica Agricola Comune, COM (2002) 394 definitivo, Bruxelles, 10 Luglio.
- Di martino M.P. (2002), Tabacco: i premi per un triennio, Campania Agricoltura, Giugno-Luglio.
- Grasselli P., Musotti F. (2003) (a cura di), Esperienze di sviluppo locale e dinamiche dell'industria manifatturiera umbra, Università di Perugia.
- Henke, R. (1998), Pregi e difetti dell'OCM tabacco, L'informatore Agrario, n.25.
- INEA (2002), Le Politiche Agricole dell'Unione Europea, Rapporto 2001-02, Roma, Settembre.
- Istituto Tagliacarne (2000), Atlante della competitività delle province italiane, <http://www.unioncamere.it>.
- La Maison des Metiers du Tabac (2001), Impact socio-economique de la filiere du tabac en europe, Monographie Italie, Dicembre.
- Nomisma (2000), La filiera del tabacco in Italia: impatto socio-economico e aspetti di politica fiscale, Sesto rapporto, Bologna, Novembre.
- Nomisma (2001), La filiera del tabacco in Italia: impatto socio-economico e aspetti di politica fiscale, Settimo rapporto, Bologna, Novembre.
- Paoletti F. (1997) (a cura di), L'indotto agro-industriale del tabacco in Umbria, Collana Ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo (RAISA), Quaderni dell'Istituto di Economia e Politica Agraria dell'Università di Perugia, n. 22.
- Porciani G. (1997), Stima e gestione dei beni rustici ed urbani, Sesta edizione, Edagricole, Bologna.

Rossi A.C., Sediari T. (1997) (a cura di), Le filiere del tabacco in Italia: struttura e competitività, Collana Ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo (RAISA), Franco Angeli, Milano.

Sorrentino A. (1995), Riforma della PAC e mercato dei fattori, La Questione Agraria, n. 57.

The Tobacco House (2002), Socio-Economic impact of the european tobacco industry, European synthesis, Taylor Nelsen Sofres Consulting, January.

Unitab (Union Internationale des producteurs de tabac) (2002), Il libro verde della coltura del tabacco in Europa, Paris, France, Autunno.

8. Allegati

Allegato 1: Regolamento 2075/92

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0070 - 0076

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti;
considerando che la politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità;
considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede un cambiamento radicale del regime comunitario che ha sinora disciplinato tale mercato, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali; che questo cambiamento consiste nel semplificare i meccanismi di gestione del mercato, nel contenere la produzione tenendo conto, al tempo stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e nel rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;
considerando che le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali;
considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;
considerando che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione; che il versamento al produttore, da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori ed agevola nel contempo la gestione del regime dei premi;
considerando che, per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà;
considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi;
considerando che è indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale; che occorre pertanto limitare il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione;
considerando che in un primo tempo occorre limitare al 1997 il periodo d'applicazione dei regimi di premi e di contenimento della produzione, in modo da poter riesaminare tali regimi in base all'esperienza ed adeguarli eventualmente per il periodo successivo;
considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del

premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori della varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIC e ibridi di Geudertheimer, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità; considerando che la realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne;

considerando che è possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando inoltre che circostanze imprevedute di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla Commissione;

considerando che la realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);

considerando che, viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco; che determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che il passaggio dal regime istituito con il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (5) al regime previsto dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono essere necessarie misure transitorie; che occorre inoltre rendere il nuovo regolamento pienamente applicabile solamente a partire dal raccolto 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta disposizioni concernenti:

- un regime di premi;
- misure di orientamento e di contenimento della produzione;
- un regime degli scambi con i paesi terzi.

Essa concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.

Articolo 2

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

a) Flue cured:

Tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

b) Light air cured:

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare;

c) Dark air cured:

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, e lasciati fermentare naturalmente prima di essere commercializzati;

d) Sun cured:

Tabacchi essiccati al sole;

e) Fire cured:

Tabacchi essiccati al fuoco;

f) Basma (sun cured);

g) Katerini (sun cured);

h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

In allegato sono indicate le varietà di ciascun gruppo.

TITOLO I Regime di premi

Articolo 3

1. A partire dal raccolto 1993 e sino al raccolto 1997 è istituito un regime di premi che prevede un importo unico per le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.
2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania e Francia. Tale importo è pari al 50 % della differenza tra il premio concesso a queste varietà a norma del paragrafo 1 e il premio applicabile al raccolto 1992.
3. Il premio mira a sostenere il reddito del produttore la cui produzione risponda alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa l'importo del premio e gli importi supplementari per raccolto, tenendo conto in particolare delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili, in condizioni di concorrenza normali, per i vari tabacchi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale.

2. L'importo del premio è fissato:

- a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non abbia subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
- b) per ogni gruppo di tabacco greggio.

Articolo 5

La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:

- a) provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;
- b) sussistenza di requisiti qualitativi;
- c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

- impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al coltivatore al momento della consegna, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;
- impegno del coltivatore di consegnare all'impresa di prima trasformazione tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi.

2. L'organismo competente rimborsa l'importo del premio all'impresa di prima trasformazione, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco da parte del coltivatore e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

- la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;
- i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;
- gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;
- l'eventuale obbligo dell'impresa di prima trasformazione di costituire una cauzione nel caso di domande di anticipi, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione;
- le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione sia concluso con un'associazione di produttori;
- le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi che incombono al coltivatore o all'impresa di prima trasformazione.

TITOLO II Regime di contenimento della produzione

Articolo 8

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 000 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto. Tuttavia, per il raccolto 1993, il limite è di 370 000 tonnellate.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce annualmente, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà tenendo conto, in particolare, della situazione di mercato e delle condizioni socio-economiche e agronomiche delle zone di produzione interessate.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, dal raccolto 1993 al raccolto 1997, un regime di quote di trasformazione.
2. Il Consiglio, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, ripartisce per ogni raccolto, tra gli Stati membri produttori, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.
3. In base ai quantitativi stabiliti secondo il paragrafo 2 e fatto salvo il paragrafo 4, per i raccolti 1993 e 1994 gli Stati membri ripartiscono in via transitoria le quote di trasformazione tra le imprese di prima trasformazione, in misura proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartita per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti del raccolto 1992. Tale ripartizione lascia impregiudicate le modalità di ripartizione delle quote di trasformazione per i raccolti successivi.
Le imprese di prima trasformazione che hanno avviato la propria attività dopo l'inizio del periodo di riferimento ottengono un quantitativo proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione durante il periodo della loro attività.
Alle imprese di prima trasformazione che iniziano la loro attività durante l'anno del raccolto o durante l'anno precedente gli Stati membri riservano il 2 % dei quantitativi totali di cui dispongono per ogni gruppo di varietà. Entro tale percentuale dette imprese ottengono un quantitativo non superiore al 70 % della loro capacità di trasformazione, purché offrano sufficienti garanzie di efficienza e di durata della loro attività.
4. Tuttavia, gli Stati membri possono ripartire direttamente le quote tra i produttori, purché dispongano dei dati precisi necessari in merito alla produzione di tutti i coltivatori, con riferimento ai tre raccolti che precedono l'ultimo raccolto, per quanto riguarda le varietà e le quantità prodotte e consegnate alle imprese di trasformazione.
5. All'atto della ripartizione delle quote di trasformazione di cui ai paragrafi 3 e 4, nel calcolo della produzione di riferimento non si tiene conto, in particolare, dei quantitativi di tabacco greggio prodotti in eccedenza rispetto ai quantitativi massimi garantiti applicabili in forza del regolamento (CEE) n. 727/70.
Se del caso, viene tenuto conto della produzione solamente entro il limite della quota di trasformazione attribuita negli anni presi in considerazione.

Articolo 10

Un'impresa di prima trasformazione non può concludere contratti di coltivazione ed ottenere il rimborso dell'importo del premio per quantitativi superiori alla quota di trasformazione assegnata all'impresa stessa o al produttore.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23. Esse riguardano in particolare il sistema di ripartizione delle quote di cui all'articolo 9, paragrafo 5 e i presupposti per la distribuzione delle quote a livello dei produttori, con particolare riferimento alla loro situazione precedente.

TITOLO III Misure di orientamento della produzione

Articolo 12

1. Nell'intento di concentrare l'offerta e di adeguarla alle esigenze qualitative del mercato, è concesso un aiuto specifico pari al 10 % del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi da un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardano l'intera produzione dei membri di tale associazione.
2. L'aiuto specifico è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:
 - la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico;
 - le condizioni di riconoscimento dell'associazione;
 - l'utilizzazione dell'aiuto specifico.

Articolo 13

1. È istituito un Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco. Il Fondo è finanziato mediante una ritenuta non superiore all'1 % del premio al momento del pagamento.
2. Il Fondo finanzia e coordina programmi di ricerca e d'informazione volti ad approfondire le conoscenze sugli effetti nocivi del tabacco e sulle misure preventive e curative adeguate, nonché ad orientare la produzione comunitaria verso le varietà e qualità di tabacco meno nocive possibile.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 14

Un programma triennale di riconversione dalle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna Ilc e ibridi di Geudertheimer verso altre varietà più richieste dal mercato, o verso altre colture agricole, è deciso dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23. Il programma è attuato a partire dal raccolto 1993. Esso può contenere misure specifiche volte a compensare gli eventuali minori redditi connessi alla riconversione.

TITOLO IV Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 15

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroghe decise dalla Commissione, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 23, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

- a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
- b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere adottate opportune misure negli scambi con i paesi terzi, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.
2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro 24 ore dal ricevimento della richiesta.
3. Entro il termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO V Disposizioni generali e transitorie

Articolo 17

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.

Articolo 18

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 19

Le spese sostenute in applicazione dei titoli I e III sono considerate come spese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. A tal fine notificano alla Commissione, entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento, le disposizioni pratiche di gestione e di controllo che intendono adottare. Entro i tre mesi successivi a tale notifica la Commissione approva tali disposizioni o ne chiede gli opportuni adeguamenti. In quest'ultimo caso lo Stato membro provvede quanto prima ad adeguare le proprie misure. Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali è immediatamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, che la esamina secondo le stesse modalità.
2. Ciascuno Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli nel quadro del regime comunitario sul tabacco. Tuttavia, gli Stati membri il cui limite di garanzia si situa, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, al di sotto di 45 000 tonnellate possono decidere di non costituire una tale agenzia.
3. L'agenzia gode di piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato membro interessato di tutti i poteri necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa assegnati. Essa è costituita da agenti il cui numero e la cui formazione siano appropriati all'espletamento dei suddetti compiti.

4. Prima dell'inizio di ciascuna campagna, lo Stato membro interessato elabora, su proposta dell'agenzia, un bilancio previsionale ed un programma d'attività intesi a garantire la corretta applicazione del regime di premi, che sono poi trasmessi dallo Stato membro alla Commissione. Questa può chiedere allo Stato membro, fatte salve le responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma che ritenga opportuna.

Agenti della Commissione possono seguire in qualsiasi momento tutte le attività svolte dall'agenzia.

L'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro ed alla Commissione relazioni sulle attività svolte. Le relazioni devono riferire in merito alle difficoltà eventualmente riscontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

5. Le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee nella misura del 50 %; lo Stato membro interessato finanzia il rimanente 50 %.

6. L'importo annuo delle spese effettive di cui al paragrafo 5 è deciso dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri interessati. Tale importo è concesso previa constatazione, da parte della Commissione, che l'agenzia in questione è stata costituita ed ha assolto i suoi compiti. Per facilitare la costituzione ed il funzionamento dell'agenzia, l'importo in questione può essere anticipato durante l'anno in più rate, in base al bilancio annuale dell'agenzia, elaborato di concerto con lo Stato membro e la Commissione prima della fine di ottobre di ogni anno successivo.

7. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli agenti di controllo, designati in forza dei paragrafi 2, 3 e 4,

- abbiano accesso agli impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione,
- possano consultare i dati contabili o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti,
- possano richiedere tutte le informazioni utili.

8. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 21

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 22

È istituito un comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 23

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25

L'applicazione del presente regolamento tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 26

Anteriormente al 1o aprile 1996, la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa ai regimi previsti dai titoli I e II, applicabili a partire dal raccolto 1998. Il Consiglio delibera su tale proposta secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 27

Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare il passaggio dal regime del regolamento (CEE) n. 727/70 a quello del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è abrogato con effetto dal raccolto 1993.

Articolo 29

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 10.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 18.(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DELLE VARIETÀ DI TABACCO I. FLUE CURED

Virginia, Virgin D e ibridi derivati, Bright

II. LIGHT AIR CURED

Burley, Badischer Burley e ibridi derivati, Maryland

III. DARK AIR CURED

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso, Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre, Nijkerk, Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati, Forchheimer Havanna Iic, Nostrano del Brenta

Resistente 142, Gojano, Ibridi di Geudertheimer, Beneventano, Brasile Selvaggio e varietà simili, Burley fermentato, Havana

IV. FIRE CURED

Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento

V. SUN CURED

Xanti-Yakà, Perustitza, Samsun, Erzegovina e varietà simili, Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1, Kaba Koulak non classico, Tsebelja, Mavra,

VI. Basmás

VII. Katerini e varietà simili

VIII. Kaba Koulak Classico, Elassona, Myrodata Agrinion, Zichomyrodata

Allegato 2: Regolamento 1636/98

Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0023 - 0027

REGOLAMENTO (CE) N. 1636/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 (3) dispone che la Commissione presenti proposte sul regime dei premi e sul regime delle quote che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio;

(2) considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, causata in gran parte dalla qualità inadeguata della produzione comunitaria, richiede l'attuazione di una riforma radicale del settore che consenta di migliorarne la situazione economica; che tale riforma deve prefiggersi di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più semplice e flessibile il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

(3) considerando che, occorre aumentare il premio per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia ed Austria; che il Consiglio ridurrà, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia di questi Stati membri onde assicurare la conservazione della neutralità di bilancio;

(4) considerando che, per incentivare il miglioramento della qualità e del valore della produzione comunitaria, garantendo al tempo stesso il sostegno al reddito dei produttori, è opportuno vincolare il pagamento di una parte del premio al valore del tabacco prodotto; che l'entità della differenziazione di cui sopra può variare in funzione delle varietà e degli Stati membri in cui è coltivato il tabacco; che questa differenziazione, per essere efficace, deve essere compresa entro un margine di fluttuazione; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche apportate, è opportuno prevedere un periodo di transizione; che è opportuno istituire tale sistema nell'ambito delle associazioni di produttori in modo da poter confrontare il prezzo di mercato ottenuto da ogni singolo produttore;

(5) considerando che è indispensabile potenziare i controlli nel settore del tabacco; che occorre precisare le definizioni di «produttore», «impresa di prima trasformazione» e «prima trasformazione del tabacco» e consentire agli organismi di controllo di avere accesso a tutte le informazioni utili per l'espletamento dei loro compiti;

(6) considerando che è opportuno istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione in modo che i prezzi contrattuali del tabacco siano maggiormente correlati alle condizioni del mercato; che occorre prevedere tale sistema a titolo facoltativo per gli Stati membri al fine di tener conto delle diverse strutture;

(7) considerando che l'impresa di trasformazione, partecipando alla determinazione del prezzo d'acquisto del tabacco consegnato, svolge una funzione centrale nella fissazione del livello del premio che deve essere versato ai singoli produttori; che l'impresa di prima trasformazione beneficia indirettamente dell'aiuto comunitario con l'acquisto di un prodotto sovvenzionato; che è opportuno consentire alle autorità nazionali di adottare le misure opportune nei confronti delle imprese di trasformazione che non rispettano la normativa comunitaria; che a tale scopo occorre predisporre un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che possono firmare contratti di coltivazione; che il riconoscimento deve essere revocato qualora non vengano rispettate le norme in vigore;

(8) considerando che, per semplificare la gestione amministrativa del settore, l'associazione di produttori deve provvedere al versamento della parte variabile del premio ai produttori, nonché alla ripartizione delle quote di produzione tra i suoi membri;

(9) considerando che è opportuno consentire la cessione di quote di produzione tra produttori allo scopo di migliorare le strutture della produzione; che occorre inoltre predisporre un sistema di riscatto delle quote di cui potrebbero beneficiare i produttori che intendono abbandonare il settore e che non trovano acquirenti per le loro quote;

(10) considerando che è indispensabile garantire che vengano prese in considerazione le esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente; che a tale scopo è opportuno raddoppiare la ritenuta sul premio con la quale viene finanziato il Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco greggio; che è inoltre opportuno utilizzare l'aiuto specifico non solo per aiutare le associazioni di produttori a svolgere i

nuovi compiti di gestione loro affidati, ma per finanziare altresì azioni intese a migliorare il rispetto dell'ambiente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. A partire dal raccolto 1999 è istituito un regime dei premi il cui importo è unico per tutte le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia e Austria. Tale importo è pari al 65 % della differenza tra il premio concesso per tali tabacchi a norma del paragrafo 1 e il premio applicabile al raccolto 1992.»

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. Il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico.

2. La parte variabile del premio rappresenta un'aliquota compresa tra il 30 % e il 45 % dell'importo totale del premio stesso. L'applicazione della parte variabile viene realizzata gradualmente fino al raccolto 2001. La parte variabile può essere adattata nell'ambito della suddetta forcella per gruppo di varietà e per Stato membro.

3. La parte fissa del premio è corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione.

4. La parte variabile del premio è corrisposta all'associazione di produttori che la ridistribuisce a ciascun membro dell'associazione, in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto della rispettiva produzione individuale.

5. È concesso all'associazione dei produttori un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio.»

3) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione è concluso tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "produttori": i singoli produttori non aderenti ad un'associazione, i singoli produttori membri di un'associazione e le associazioni di produttori, che consegnano la loro produzione di tabacco greggio ad un'impresa di prima trasformazione nell'ambito di un contratto di coltivazione;

- "impresa di prima trasformazione": qualsiasi persona fisica o giuridica riconosciuta che, dotata di impianti e attrezzature consone a tale scopo, effettua la prima trasformazione del tabacco e gestisce, in proprio nome o in proprio conto, uno o più stabilimenti di prima trasformazione del tabacco greggio;

- "prima trasformazione del tabacco": la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un produttore in un prodotto stabile, conservato e condizionato in balle o colli omogenei di qualità corrispondente alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture).

3. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

- impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

- impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione il tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi contrattuali.

4. L'organismo competente dello Stato membro versa, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 3, primo trattino:

- l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori che non siano membri di associazioni,

- l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

Tuttavia, a titolo transitorio e per un periodo non superiore a due raccolti, il premio può essere versato tramite l'impresa di prima trasformazione.

5. Qualora le sue strutture lo giustificano, lo Stato membro può applicare un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, che concerne l'insieme dei contratti di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

- la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;
- i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;
- gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;
- l'eventuale obbligo per il produttore di costituire una cauzione, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione, nel caso di domande di anticipi;
- la determinazione della parte variabile del premio;
- le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;
- le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi regolamentari che incombono al produttore o all'impresa di prima trasformazione;
- l'attuazione di un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, compresa la possibilità per il primo acquirente di coprire le offerte eventuali.»

4) Gli articoli da 8 a 14 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 8

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 600 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce per tre raccolti consecutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito un regime di quote di produzione.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri produttori, per gli Stati membri produttori, per tre raccolti consecutivi, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

3. In base ai quantitativi stabiliti a norma del paragrafo 2 e fatta salva l'applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione o tra le associazioni di produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartiti per gruppo di varietà.

4. Prima della data limite prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione, gli Stati membri possono essere autorizzati a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà, a norma del paragrafo 3.

Fatta salva l'applicazione del terzo comma, ad ogni tonnellate di riduzione del quantitativo limite per un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata al massimo di aumento per l'altro gruppo di varietà.

Il trasferimento di quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà all'altro non può comportare una spesa supplementare a carico del FEAOG.

La definizione dei quantitativi di cui al primo comma è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 23.

5. È istituita una riserva nazionale di quote, le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Articolo 10

1. Non può essere concesso alcun premio per quantitativi superiori alla quota assegnata al produttore.

2. In deroga al paragrafo 1, per ogni gruppo di varietà un produttore può consegnare la produzione eccedentaria entro il limite massimo del 10 % della propria quota; tale produzione eccedentaria è ammissibile al premio concesso per il raccolto successivo, purché durante quest'ultimo l'interessato proceda ad una corrispondente riduzione della produzione in modo che rimangano rispettate le quote cumulate per i due raccolti in questione.

3. Gli Stati membri devono disporre dei dati esatti sulla produzione di tutti i singoli produttori in modo che, se del caso, le quote di produzione possano essere assegnate a questi ultimi.

4. All'interno di ciascuno Stato membro produttore, le quote di produzione possono essere cedute tra singoli produttori.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.

TITOLO III

Misure di orientamento della produzione

Articolo 12

L'aiuto specifico di cui all'articolo 4bis è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare il rispetto dell'ambiente, incentivare la qualità della produzione, consolidare la gestione e garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria in seno all'associazione.

Articolo 13

1. È istituito un Fondo comunitario del tabacco finanziario mediante una ritenuta pari al 2 % del premio.

2. Il Fondo finanzia azioni nei settori seguenti:

- a) la lotta contro il tabagismo, in particolare l'informazione del pubblico sui pericoli connessi al consumo del tabacco;
- b) - la ricerca sulla coltura del tabacco greggio, allo scopo soprattutto di creare o sviluppare varietà e metodi colturali meno nocivi alla salute dell'uomo e più adattati alle condizioni di mercato e di sostenere il rispetto dell'ambiente;
- la creazione o lo sviluppo di impieghi alternativi del tabacco greggio;
- c) studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre colture o attività;
- d) divulgazione alle autorità nazionali e ai settori interessati dei risultati ottenuti nei settori di cui ai punti a), b) e c).

Articolo 14

1. Per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore, viene predisposto un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8.

2. Per consentire la riconversione verso altre attività delle regioni produttrici di tabacco in difficoltà possono essere attuati programmi strutturali di sviluppo rurale nel quadro delle politiche strutturali comunitarie.»

5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

- la fissazione del livello dell'aiuto specifico,
- la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico,
- le condizioni per il riconoscimento dell'associazione,
- l'utilizzazione dell'aiuto specifico, in particolare per quanto riguarda la ripartizione appropriata delle risorse tra le finalità definite all'articolo 12, paragrafo 1,
- la fissazione del prezzo di riscatto delle quote, che non deve essere tale da incoraggiare l'uscita eccessiva di produttori dal settore,
- la definizione sulla base di una proposta dello Stato membro delle zone di produzione sensibili e/o dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote, che non possono riguardare più del 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro,
- la definizione di un periodo, che non può superare quattro mesi, intercorrente tra l'intenzione manifestata dal singolo produttore di vendere la sua quota e l'effettivo riscatto; durante questo periodo lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita affinché altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.»

6) La denominazione del titolo V è sostituita dal testo seguente:

«TITOLO V

Misure di controllo»

7) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 17

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare e garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.
 2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione.
 3. Uno Stato membro revoca il riconoscimento concesso ad un'impresa di trasformazione qualora quest'ultima non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio.
 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di controllo possano verificare il rispetto delle disposizioni comunitarie e in particolare:
 - abbiano accesso agli impianti di produzione e di trasformazione;
 - possano consultare i dati contabili, le scorte delle imprese di prima trasformazione o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti;
 - possano ottenere tutte le informazioni utili, in particolare per verificare se il tabacco consegnato è stato effettivamente trasformato;
 - dispongano dei dati esatti sul volume e sul prezzo d'acquisto della produzione di tutti i singoli produttori;
 - controllino la qualità del tabacco e il versamento di un prezzo d'acquisto al singolo produttore da parte dell'impresa di trasformazione;
 - controllino ogni anno le superfici piantate dai singoli produttori.
 5. Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23.»
- 8) Dopo l'articolo 17 è inserita la denominazione del titolo VI:

«TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie».

9) L'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.»

10) L'articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

Anteriormente al 1° aprile 2002, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.»

11) All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

«Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare l'applicazione delle modifiche al presente regolamento introdotte dal regolamento (CE) n. 1636/98 (*) sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.

(*) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 23.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 108 del 7. 4. 1998, pag. 87.

(2) GU C 210 del 6. 7. 1998.

(3) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 11).

Allegato 3: Regolamento 546/02

Regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92
gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0004 - 0007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(4), prevede la fissazione dell'importo dei premi e degli importi supplementari tenendo conto delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili delle diverse varietà di tabacco in condizioni di concorrenza normali. È opportuno fissare il livello dei premi e legarli ai limiti di garanzia fissati per gli anni 2002, 2003 e 2004.

(2) In base all'articolo 8, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/92, occorre fissare il livello dei limiti di garanzia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 2002, 2003 e 2004 tenendo conto, in particolare, delle condizioni di mercato e delle condizioni socioeconomiche e agronomiche delle zone di produzione interessate. Occorre realizzare tale fissazione in tempo utile per consentire ai produttori di programmare la loro produzione per i raccolti in parola.

(3) L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 dispone che gli Stati membri possono applicare un sistema di vendite all'asta ai contratti di coltivazione. Ai sensi delle disposizioni attualmente in vigore, tale sistema, se applicato, deve riguardare tutti i gruppi di varietà di tabacco prodotti in uno Stato membro. Il sistema non è stato finora applicato in quanto gli Stati membri ritengono che il ricorso alle vendite all'asta sarebbe giustificato soltanto per taluni gruppi di varietà e soltanto per i contratti delle associazioni dei produttori che manifestano un interesse. Onde incoraggiare il ricorso alle vendite all'asta come mezzo per far aumentare il prezzo commerciale del tabacco greggio, è opportuno adattare le disposizioni regolamentari e garantire al tempo stesso una maggiore flessibilità per consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione di siffatto meccanismo a taluni gruppi di varietà e alle associazioni dei produttori che desiderano parteciparvi.

(4) La riserva nazionale di quote istituita a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92, non ha consentito di conseguire gli obiettivi di riconversione dei produttori e di ristrutturazione delle aziende per i quali era stata istituita. L'applicazione a livello nazionale, in particolare i criteri di redistribuzione della riserva in parola fissati dagli Stati membri, e la modesta percentuale dei quantitativi interessati dalla costituzione della riserva, si è rivelata inadeguata a produrre gli effetti voluti. Inoltre, occorre rilevare che il dispositivo amministrativo di gestione della riserva nazionale ha creato una mole di lavoro amministrativo ed ha complicato eccessivamente la gestione delle quote che è all'origine di ritardi considerevoli nella distribuzione delle medesime. È tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di far ricorso a tale sistema per gli Stati membri che lo reputino utile.

(5) Il trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Nell'ambito della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea occorre tener conto delle conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche. Nelle regioni di produzione del tabacco greggio è opportuno porre in essere attività per creare nuove fonti di reddito e attività economiche per i produttori. Allo scopo di conseguire questo obiettivo, si propone di modificare l'ambito d'attività del fondo comunitario del tabacco e di sostituire il settore della ricerca agronomica con un'azione di sostegno allo sviluppo di iniziative specifiche di riconversione dei produttori di tabacco verso altre colture e attività economiche creatrici di posti di lavoro.

(6) È inoltre opportuno aumentare la ritenuta prevista per il fondo e portarla al 3 % nel 2003 onde rafforzare le disponibilità di bilancio destinate a finanziare azioni d'informazione sugli effetti nocivi del consumo di tabacco e iniziative di riconversione della produzione. Quest'ultima azione, che rappresenta una nuova priorità, potrebbe essere attuata a livello nazionale nell'ambito di azioni specifiche di riconversione e sarebbe destinata ad accompagnare e a favorire sinergie con il programma di riscatto delle quote. Per il raccolto del 2004 la ritenuta potrebbe, se del caso, essere aumentata sino al 5 % in funzione dell'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, in base a una relazione della Commissione.

(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2075/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, gli importi dei premi per ciascuno dei gruppi di tabacco greggio e gli importi supplementari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per i raccolti 2002, 2003 e 2004, i limiti di garanzia di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per gruppo di varietà e per Stato membro, sono fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:

1) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Qualora le sue strutture lo giustificano, lo Stato membro può applicare alle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione di un gruppo di varietà di cui al paragrafo 1, conclusi prima della data di inizio delle consegne del tabacco.";

2) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Gli Stati membri produttori hanno la facoltà di istituire una riserva nazionale di quote le cui modalità di funzionamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.";

3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13

1. È istituito un fondo comunitario del tabacco (in seguito denominato: 'fondo') finanziato mediante una ritenuta pari a:

- 2 % del premio per il raccolto 2002,

- 3 % del premio per il raccolto 2003.

La Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'utilizzazione degli stanziamenti del fondo, corredata, se del caso, di una proposta sulla percentuale della ritenuta del fondo da applicare per il raccolto 2004 che potrebbe essere aumentata sino al 5 %.

2. Il fondo finanzia azioni nei seguenti campi:

a) miglioramento delle conoscenze del pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco a prescindere dalla forma, in particolare mediante l'informazione e l'istruzione, sostegno alla raccolta di dati intesi a individuare le tendenze del consumo di tabacco e a elaborare studi epidemiologici in merito al tabagismo su scala comunitaria, studio sulla prevenzione del tabagismo;

b) nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, paragrafo 1, azioni specifiche di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o altre attività economiche creatrici di posti di lavoro, nonché studi sulle possibilità di riconversione dei produttori di tabacco greggio verso altre coltivazioni o attività."

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. M. Birulés y Bertrán

(1) GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 382.

(2) Parere espresso il 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere espresso il 20 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 217 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2).

9. Figure e Tabelle

Figura 2.1 Tabacco:Principali Paesi produttori a livello mondiale - 2002 Produzione

Fonte: FAO




Figura 3.1: Ripartizione % della SAU nazionale (2000)

Fonte: Istat




Figura 3.2
Sostituzione potenziale del tabacco nelle principali zone di produzione

Potenziali colture sostitutive				
	Valore della produzione	Occupazione	Sostituibilità agronomica	Vincoli PAC
<i>Centro-Nord (Umbria e Veneto)</i>				
Frumento duro	-	--	=	- superficie regionale
Frumento tenero	-	--	=	+
Ortive di pieno campo (patata/pomodoro)	=/+	-/=	-	+
Semi oleosi	-	--	=	- superficie nazionale
Barbabietola	-	--	-	-- quota individuale
Mais	-	--	-	- superficie nazionale
<i>Sud (Campania e Puglia)</i>				
Frumento duro	-	--	=	- superficie regionale
Altri cereali (fr. tenero, orzo, avena)	-	--	=	+
Semi oleosi	-	--	=	- superficie nazionale
Mais	-	--	-	+
Vite	-	-/=	-	-- diritti individuali
Olivo	-	-/=	-	-- diritti individuali

Legenda: + opportunità, - vincoli, = indifferenza

Fig. 3.3 Potenziali colture sostitutive del tabacco (provincia di Verona)

Fonte: ns. elaborazioni su dati Istat




Fig. 3.4. Potenziali colture sostitutive del tabacco (provincia di Perugia)

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat




Fig. 3.5. Potenziali colture sostitutive del tabacco (provincia di Benevento)

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat




Fig. 3.6. Potenziali colture sostitutive del tabacco (provincia di Avellino)

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat




Fig. 3.7. Potenziali colture sostitutive del tabacco (provincia di Lecce)

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat




Figura 4.1
Struttura generale della filiera del tabacco





Figura 4.2
La filiera tabacco in Italia (2000)



Nota: Tra parentesi viene riportato il numero di addetti equivalenti a tempo pieno.

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati Nomisma (2001) e La Maison des Metiers du Tabac (2001)

Tabella 2.1
Tabacco: principali Paesi produttori

Paese	Produzione (000 t)	% su totale
Cina	2.409	38,0
Brasile	654	10,3
India	575	9,1
Usa	402	6,3
Ue	346	5,5
Zimbabwe	173	2,7
Turchia	145	2,3
Indonesia	145	2,3
Argentina	101	1,6
Totale parziale	4.951	78,1
Altri	1.390	21,9
Totale produzione mondiale	6.341	100,0

Fonte: FAO

Tabella 2.2
Evoluzione della produzione di tabacco per Paese nell'Unione Europea
 (tonnellate)

Anni	Belgio	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Austria	Portogall	UE-15 (CE - 12)	Indice 1993=100
1993	1.503	8.141	130.754	40.745	26.056	132.308	393	2.527	342.427	100,0
1994	1.289	7.943	119.344	42.090	26.989	125.956	363	4.812	328.786	96,0
1995	1.108	7.004	120.125	42.091	27.301	130.444	264	4.850	333.187	97,3
1996	1.299	8.541	121.751	40.547	27.718	130.591	208	6.365	337.020	98,4
1997	1.087	8.749	122.966	41.038	24.498	130.519	227	5.992	335.076	97,9
1998	1.308	9.827	122.847	42.055	26.694	132.031	234	7.025	342.021	99,9
1999	1.333	11.334	123.851	39.848	25.300	126.356	244	5.925	334.191	97,6
2000	1.144	11.156	122.159	41.618	24.927	128.052	322	6.113	335.491	98,0

Fonte: Commissione UE

Tabella 2.3
Evoluzione della superfici investite a tabacco per Paese nell'Unione Europea
 (ettari)

Anni	Belgio	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Austria	Portogall	UE-15 (CE - 12)	Indice 1993=100
1993	400	3.793	72.499	17.603	11.097	59.403	195	2.419	167.409	100,0
1994	413	4.066	67.284	15.959	10.572	58.062	190	2.589	159.135	95,1
1995	364	3.576	63.645	16.308	9.908	53.705	147	1.925	149.578	89,3
1996	380	3.414	63.714	15.245	9.342	48.404	98	2.290	142.887	85,4
1997	345	3.492	59.866	13.225	9.141	47.521	101	2.512	136.203	81,4
1998	355	3.846	62.307	14.370	9.073	46.435	103	2.611	139.100	83,1
1999	359	4.546	59.850	13.214	7.862	40.603	110	2.192	128.736	76,9
2000	369	4.577	56.918	13.197	9.039	38.899	111	2.122	125.232	74,8

Fonte: Commissione UE

Tabella 2.4
Evoluzione della spesa Feoga Garanzia per il settore tabacco, distinta per Paese
(Milioni di Ecu/Euro)

	Belgio	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Olanda	Austria	Portogallo	CE	UE-15 (CE 12)	Indice (1990=100)
Premi tabacco	1990	8,5	41,6	338,4	104,4	69,7	506,9	0,0	11,3	0,0	1080,8	100,00

	1994	4,2	28,0	385,3	117,2	77,1	369,9	0,0	4,1	0,0	985,7	91,20
	1995	3,8	25,7	361,9	123,6	81,0	316,9	0,0	13,4	0,0	926,2	85,69
	1996	3,1	23,8	352,7	135,2	85,6	392,2	0,0	14,4	0,0	1007,6	93,22
	1997	3,2	27,0	355,9	122,3	84,2	394,2	0,0	17,9	0,0	1005,3	93,01
	1998	3,3	29,5	365,9	107,4	84,9	259,6	0,0	19,9	0,0	871,2	80,60
	1999	3,6	23,2	374,9	70,7	70,1	348,4	0,0	18,3	0,0	909,8	84,18
	2000	3,6	36,3	374,8	115,6	79,7	357,4	0,0	16,7	0,0	984,8	91,11
	2001	3,1	33,7	376,4	115,5	77,0	338,3	0,0	19,0	0,0	963,9	89,18
Altre spese	1990	2,4	1,8	75,3	1,4	0,2	68,7	0,1	1,5	0,0	151,3	100,00

	1994	1,0	0,8	40,8	2,5	1,0	24,6	0,0	1,0	0,0	71,7	47,41
	1995	-0,3	0,5	49,5	1,8	0,2	14,7	0,1	-0,1	0,0	66,5	43,95
	1996	0,2	0,0	11,2	0,4	0,0	3,2	0,0	-0,9	3,9	18,0	11,90
	1997	-0,4	0,1	-7,1	-0,3	-3,5	0,8	0,0	0,0	3,2	-7,3	-4,83
	1998	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-5,1	0,4	0,0	-0,1	4,1	-0,9	-0,59
	1999	0,0	0,0	0,0	-0,1	-2,5	0,8	0,0	0,0	3,0	1,3	0,86
	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	3,1	3,0	1,98
	2001	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,5	0,0	-0,2	9,2	9,5	6,30
Totale	1990	10,8	43,4	413,7	105,9	70,0	575,6	0,1	12,7	0,0	1232,1	100,00

	1994	5,2	28,8	426,1	119,7	78,1	394,5	0,0	5,1	0,0	1057,4	85,82
	1995	3,5	26,2	411,4	125,4	81,2	331,6	0,1	13,3	0,0	992,7	80,57
	1996	3,3	23,8	363,9	135,6	85,6	395,4	0,0	13,5	3,9	1025,6	83,24
	1997	2,8	27,1	348,8	122,0	80,7	395,0	0,0	17,9	3,2	998,0	81,00
	1998	3,2	29,5	365,8	107,4	79,8	260,0	0,0	19,8	4,1	870,3	70,63
	1999	3,6	23,2	374,9	70,6	67,6	349,2	0,0	18,3	3,0	911,1	73,94
	2000	3,6	36,2	374,8	115,6	79,7	357,4	0,0	16,6	3,1	987,8	80,17
	2001	3,1	33,6	376,4	115,4	77,0	338,8	0,0	18,8	9,2	973,4	79,00

Fonte: Commissione UE

Tabella 2.5

Ripartizione delle quote per fasce

N. produttori totali	Quota ton.	Produzione unitaria media ton./produttore	Da 0 a 10 tonnellate		Da 10 a 200 tonnellate		Oltre 200 tonnellate	
			N. produttori	Quota ton.	N. produttori	Quota ton.	N. produttori	Quota ton.
n.			n.	%	n.	%	n.	%
26.718	130.354	5	24.553	92	2.118	8	47	0
101.433	339.424	3	96.543	95	4.837	5	53	0
			205.606	61	115.183	34	18.635	5

Fonte: elaborazioni Confagricoltura su dati Commissione UE

Tabella 3.1

La produzione di Tabacco in Italia nel 2000 - Regioni

Regioni	SAU		Produzione		Resa media		Numero occupati	
	ha	%	t	%	t/ha	n.EPT (1)	%	
Veneto	7.135	17,4	22.403	17,1	3,1	1.232	10,7	
Umbria	8.646	21,1	24.642	18,8	2,9	1.493	13,0	
Campania	15.806	38,5	56.903	43,4	3,6	6.107	53,2	
Puglia	3.744	9,1	9.735	7,4	2,6	1.447	12,6	
Altre	5.734	14,0	17.475	13,3	3,0	1.603	14,0	
Totale Italia	41.066	100	131.158	100	3,2	11.480	100	

(1) EPT = Addetto Equivalente, unità lavorativa considerata occupata a tempo pieno

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati AGEA

Tabella 3.2

La produzione di Tabacco in Italia nel 2000 - Provincie

Provincie	SAU		Produzione		Resa media		Numero occupati	
	ha	%	t	%	t/ha	n.EPT (1)	%	
Verona	5.935	14	18.636	14	3,1	1.025	8,9	
Perugia	8.311	20	23.686	18	2,9	1.436	12,5	
Benevento	6.701	16	24.124	18	3,6	2.589	22,6	
Caserta	4.999	12	17.996	14	3,6	1.931	16,8	
Avellino	2.873	7	10.343	8	3,6	1.110	9,7	
Lecce	3.329	8	8.655	7	2,6	1.286	11,2	
Totale 6 Provincie	32.148	78	103.440	79	3,2	9.377	82	
Totale Italia	41.066	100	131.158	100	3,2	11.480	100	

(1) EPT = Equivalente a tempo pieno, ovvero unità lavorativa considerata occupata a tempo pieno

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati AGEA

Tabella 3.3

La struttura della tabacchicoltura in Italia nel 2000 - Regioni

Regioni	SAU		Numero Aziende		SAU media tabacco ha/azienda
	ha	%	n.	%	
Veneto	7.135	17,4	1.107	3,6	6,4
Umbria	8.646	21,1	1.013	3,3	8,5
Campania	15.806	38,5	17.798	58,1	0,9
Puglia	3.744	9,1	7.789	25,4	0,5
Totale 4 Regioni	35.332	86,0	27.707	90,4	1,3
Altre Regioni	5.734	14,0	2.937	9,6	2,0
Totale Italia	41.066	100,0	30.644	100,0	1,3

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati AGEA

Tabella 3.4

La struttura della tabacchicoltura in Italia nel 2000 - Province

Province	SAU		Numero Aziende		SAU media tabacco ha/azienda
	ha	%	n.	%	
Verona	5.935	14,5	222	0,7	26,7
Perugia	8.311	20,2	992	3,2	8,4
Benevento	6.701	16,3	7.336	23,9	0,9
Caserta	4.999	12,2	4.426	14,4	1,1
Avellino	2.873	7,0	4.353	14,2	0,7
Lecce	3.329	8,1	7.362	24,0	0,5
Totale 6 Province	32.148	78,3	24.691	80,6	1,3
Altre Province	8.918	21,7	5.953	19,4	1,5
Totale Italia	41.066	100,0	30.644	100,0	1,3

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati AGEA

Tabella 3.5
I principali comuni tabacchicoli italiani: l'utilizzazione della SAU nel 2000 (dati in ha)

COMUNI	Cereali			Coltivazioni legnose agrarie				Foraggere (e)	TOTALE SAU (a+b+c+d+e)
	frumento	altri cereali	totale cereali (a)	tabacco (b)	Cultive ortive (c)		totale legnose agrarie (d)		
					olivo	altre			
Bovolone (Vr)	137	1.140	1.277	1.174	276	0	35	279	3.041
Cerea (Vr)	307	2.350	2.657	502	249	0	15	179	3.602
Concamarise (Vr)	124	314	438	522	4	0	1	42	1.007
Isola della Scala (Vr)	174	2.463	2.637	560	255	0	42	417	3.911
Oppeano (Vr)	346	1.269	1.615	981	1.252	0	56	385	4.289
Città di Castello (Pg)	1.990	3.351	5.341	2.094	68	171	627	2.140	10.441
Collazzone (Pg)	1.445	1.319	2.764	630	10	300	77	46	3.827
Marsciano (Pg)	3.271	3.994	7.265	713	136	345	918	460	9.837
Todi (Pg)	3.953	4.175	8.128	504	95	550	555	1.172	11.004
Umbertide (Pg)	1.362	2.176	3.538	655	27	275	220	759	5.474
Benevento	2.567	631	3.198	1.131	54	511	532	641	6.067
Paduli (Bn)	1.185	175	1.360	653	16	260	75	140	2.504
Totale 12 comuni	16.861	23.357	40.218	10.119	2.442	2.412	3.153	6.660	65.004
Totale ITALIA	2.232.987	700.445	4.001.957	41.066	274.684	1.080.870	2.457.993	5.685.228	13.541.798

Fonte: ns elaborazioni su dati ISTAT e AGEA

Tabella 3.6
Imprese di prima trasformazione del tabacco per Regione

Regioni	Imprese		Produzione		Produzione media	
	n.	%	ton	%	ton	%
Veneto (Vt)	6	9,1	17.795	16,4	2.966	
Umbria (Pg)	6	9,1	18.646	17,2	3.108	
Campania (Bn, Ce, Av)	23	34,8	52.422	48,4	2.279	
Puglia (Le)	19	28,8	7.962	7,3	419	
Totale 4 Regioni	54	81,8	96.825	89,3	1.793	
Altre	12	18,2	11.550	10,7	963	
Totale Italia	66	100,0	108.375	100,0	1.642	

Nota: il totale delle imprese di trasformazione è superiore alle 60 unità, in quanto alcune imprese operano su più compartimenti

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati AGEA e Nomisma (2001)

Tabella 3.7

Confronto della redditività e del fabbisogno di manodopera tra tabacco e colture alternative nelle principali zone di produzione

Centro-Nord: Veneto ed Umbria									
Reddito (1) /ha	Tabacco	Fumento duro	Fumento tenero	Mais	Patata	Pomodoro	Barbabietola		
Veneto	5.948	1.109	1.068	1.664	5.011	10.019	2.061		
Umbria	5.934	749	844	1.591	2.849	8.341	1.654		
Occupazione (2) ore/ha	Tabacco	Fumento duro	Fumento tenero	Mais	Patata	Pomodoro	Barbabietola		
Media Centro-Nord	380	23	25	36	300	650	100		
Sud: Campania e Puglia									
Reddito (1) /ha	Tabacco	Fumento duro	Fumento tenero	Mais	Orzo	Avena	Vite		Olivo
Campania	6.461	996	688	1.278	674	669	2.252		2.191
Puglia	4.653	757	461	1.172	514	554	2.404		2.628
Occupazione (2) ore/ha	Tabacco	Fumento duro	Fumento tenero	Mais	Orzo	Avena	Vite		Olivo
Media Sud	850	23	25	36	21	20	377		430

(1) = Redditi Lordi Standard relativi al 1996.

(2) = Fabbisogno standard di manodopera.

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati AGEA, Porciani (1997), Centro per la Formazione in Economia e Politica per lo Sviluppo Rurale (2000)

Nota: Per i seminativi si è assunto che la tecnica sia omogenea e non dipenda da caratteristiche aziendali per la diffusione del contoterzismo.

Tabella 3.8

Sostituibilità del tabacco nelle principali zone di produzione:
variazioni % dell'utilizzazione della Sau nei primi 12 comuni tabacchicoli italiani
(Confronto 1991-2000)

COMUNI	Cereali			tabacco	Colture ortive	Coltivazioni legnose agrarie			Foraggiere
	frumento	altri cereali	totale cereali			olivo	altre	totale legnose agrarie	
Bovolone (Vr)	-74	10	1	61	-32	-	-	-	32
Cerea (Vr)	-123	31	13	-63	63	-	-	-	7
Concamarise (Vr)	73	46	54	25	-525	-	-	-	60
Isola della Scala (Vr)	-218	11	-5	-23	28	-	-	-	-96
Oppeano (Vr)	55	20	28	7	85	-	-	-	-25
Totale Verona	-53	20	11	13	58	-	-	-	-28
Città di Castello (Pg)	3	47	31	-18	-57	53	28	33	-60
Collazzone (Pg)	38	55	46	-49	-350	-13	-122	-35	-1.191
Marsciano (Pg)	-8	77	39	-13	33	0	10	7	-137
Todi (Pg)	5	58	32	68	64	10	-9	1	-87
Umbertide (Pg)	14	45	33	-3	26	49	-18	19	-421
Totale Perugia	6	58	35	-10	12	15	3	8	-146
Benevento	-16	-19	-16	-104	-178	41	-18	11	-40
Paduli (Bn)	25	-225	-7	-97	-25	28	-13	19	34
Totale Benevento	-3	-63	-14	-101	-143	36	-18	13	-27
Totale Lecce	-28	-14	-26	-144	-39	10	-163	-3	-17
Totale 12 comuni	0	-11	-38	-100	-1	-36	-138	-94	-303

Fonte: ns elaborazioni su dati ISTAT e AGEA

Tabella 3.9
La tabacchicoltura nei principali comuni di produzione secondo l'Istat
(ettari)

COMUNI	Cereali				tabacco	Colture ortive		Coltivazioni legnose agrarie				Foraggere		
	frumento		altri cereali			totale cereali		olivo	altre		totale legnose agrarie			
	1991	Var. 91-00	1991	Var. 91-00		1991	Var. 91-00		1991	Var. 91-00	1991		Var. 91-00	1991
Bovolone (Vr)	238	-101	1.021	119	1.259	18	365	0	81	-46	81	-46	191	88
Cerea (Vr)	685	-378	1.614	736	2.299	358	91	0	94	-79	94	-79	166	13
Concamarise (Vr)	33	91	169	145	202	236	25	0	1	0	1	0	17	25
Isola della Scala (Vr)	554	-380	2.202	261	2.756	-119	183	0	490	-448	490	-448	817	-400
Oppeano (Vr)	156	190	1.012	257	1.168	447	189	0	420	-364	420	-364	480	-95
Totale Verona	1.666	-578	6.018	1.518	7.684	940	853	0	1.086	-937	1.086	-937	1.671	-369
Città di Castello (Pg)	1.927	63	1.762	1.589	3.689	1.652	107	-39	454	173	535	263	3.431	-1.291
Collazzone (Pg)	892	553	598	721	1.490	1.274	45	-35	171	-94	510	-133	594	-548
Marsciano (Pg)	3.537	-266	917	3.077	4.454	2.811	91	45	826	92	1.170	93	1.090	-630
Todi (Pg)	3.740	213	1.771	2.404	5.511	2.617	34	61	604	-49	1.098	7	2.189	-1.017
Umbertide (Pg)	1.171	191	1.201	975	2.372	1.166	20	7	260	-40	401	94	3.954	-3.195
Totale Perugia	11.627	394	6.249	8.766	17.516	9.520	297	39	2.315	82	3.714	324	11.258	-6.681
Benevento	4.057	198	748	-117	3.725	-527	150	-96	630	-98	932	111	900	-259
Paduli (Bn)	2.977	-410	568	-393	1.454	-94	20	-4	85	-10	273	62	92	48
Totale Benevento	7.034	-212	1316	-510	5.179	-621	170	-100	715	-823	1.205	173	992	-211
Totale Lecce	29.975	-6.943	10.169	-1305	40.144	-8.248	8.119	-2.283	19.750	-12.243	99.659	-3.078	9.230	-1.323
Totale 13 comuni	33.876	6.017	23.752	8.469	70.523	1.591	9.439	-1.161	23.866	-13.206	105.664	-3.518	23.151	-8.584

Fonte: ns elaborazioni su dati ISTAT

Tabella 3.10

Impatto sull'occupazione e sui redditi della eliminazione del tabacco nelle provincie di Perugia e Benevento

Centro-Nord: Perugia

	Tabacco (1)	Frumento duro	Frumento tenero	Mais	Patata	Pomodoro	Barbabietola	Totali	% sul totale della Provincia
Reddito lordo standard (/ha)	5.934	749	844	1.591	2.849	8.341	1.654	-	-
Fabbisogno standard di manodopera (ore/ha)	730	23	25	36	300	650	100	-	-
SAU (ha)	8.305	10.559	37.837	16.247	302	253	4.276	77.779	27,7
Reddito (000)	49.278	7.907	31.917	25.843	861	2.110	7.072	124.988	31,3
Occupazione (2) (000 ore)	6.063	243	946	585	91	164	428	8.519	27,6
SAU (ha)	0	11.821	42.360	18.189	338	283	4.787	77.779	27,7
Reddito (000)	0	8.852	35.732	28.932	963	2.362	7.918	84.760	21,2
Occupazione (2) (000 ore)	0	272	1.059	655	101	184	479	2.750	8,9
SAU (ha)	-8.305	1.262	4.523	1.942	36	30	511	0	0,0
Reddito (000)	-49.278	945	3.815	3.083	103	252	845	-40.228	-10,1
Occupazione (2) (000 ore)	-6.063	29	113	70	11	20	51	-5.769	-18,7
Totale SAU Provincia di Perugia (ha)								280.530	
Totale reddito agricolo Provincia di Perugia (000 euro)								399.400	
Totale occupati in agricoltura nella provincia di Perugia (000 ore) (3)								30.903	

Sud: Benevento

	Tabacco (1)	Frumento duro	Frumento tenero	Mais	Orzo	Avena	Vite	Olivo	Totali	% sul totale della Provincia
Reddito lordo standard (/ha)	6.461	996	688	1.278	674	669	2.252	2.191	-	-
Fabbisogno standard di manodopera (ore/ha)	1.200	23	25	36	21	20	377	430	-	-
SAU (ha)	6.388	24.911	3.492	2.865	4.536	6.953	10.814	11.937	71.896	61,50
Reddito (000)	41.272	24.824	2.402	3.660	3.057	4.654	24.350	26.157	130.378	50,38
Occupazione (2) (000 ore)	12.138	573	87	103	95	139	4.077	5.133	16.708	44,57
SAU (ha)	0	27.340	3.833	3.144	4.978	7.631	11.869	13.101	71.896	61,50
Reddito (000)	0	27.244	2.636	4.017	3.356	5.108	26.725	28.708	97.795	37,79
Occupazione (2) (000 ore)	0	629	96	113	105	153	4.474	5.633	11.203	29,88
SAU (ha)	-6.388	2.429	341	279	442	678	1.055	1.164	0	0,00
Reddito (000)	-41.272	2.421	234	357	298	454	2.375	2.551	-32.583	-12,59
Occupazione (2) (000 ore)	-12.138	56	9	10	9	14	398	501	-5.505	-14,69
Totale SAU Provincia di Benevento (ha)									116.909	
Totale reddito agricolo Provincia di Benevento (000 euro)									258.800	
Totale occupati in agricoltura nella provincia di Benevento (000 ore) (3)									37.487	

(1) = Incluse le operazioni di prima trasformazione. Per il tabacco si considerano 380 ore di lavoro ad ettaro a Perugia e 850 ore/ha a Benevento per l'esculsiva coltivazione e 350 per le operazioni di prima trasformazione

(2) = Si sono utilizzati i fabbisogni standard di manodopera

(3) = Questo dato è stato ricavato a partire dal n. di giornate lavorative per provincia riportate nel Censimento dell'Agricoltura (ISTAT 2000) e considerando 8 ore/giornata lavorativa

Nota: Per i seminatori si è assunto che la tecnica sia omogenea e non dipenda da caratteristiche aziendali per la diffusione del contoterzismo.

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati AGEA, ISTAT, Porciani (1997), Centro per la Formazione in Economia e Politica per lo Sviluppo Rurale (2000), Istituto Tagliacarne (2000)

Tabella 3.11						
Prezzi e premi del tabacco per gruppo varietale (anno 2000)						
Gruppo varietale	Principali varietà	Prezzi	Premi	Prezzi/Premio		
		euro/Kg	euro/Kg	euro/Kg	%	
I	Flue cured (a fuoco indiretto)	Virginia, Bright	0,612	2,980	21	
II	Light Air Cured (ad aria libera)	Burley, Maryland	0,417	2,384	18	
III	Dark Air Cured (all'ombra)	Paraguay, Beneventano, Brasile, Havanna, Badischer G., Nostrano	0,416	2,384	17	
IV	Fire Cured (a fuoco diretto)	Kentucky	1,770	2,621	68	
V	Sun Cured (al sole)	Xanti, Perustitza, Erzegovina, Sansun, Mavra, Tsebelia	0,163	2,384	7	
VI	Basmas	Basmas	2,905	3,754	76	
VII	Katerini	Katerini	1,473	3,503	42	
VIII	Kaba K.	Kaba K.	2,503	2,503	32	

Fonte: ns elaborazioni su dati UE

Tabella 3.12

Principali caratteristiche produttive e commerciali dei diversi gruppi varietali

<i>Varietà</i>	<i>gruppo varietale</i>	<i>impiego principale</i>	<i>province di coltivazione</i>	<i>superficie(%)</i>	<i>produzione(%)</i>	<i>rese (t/ha)</i>
Bright	I	sigarette chiare (tabacchi più ricercati sul mercato)	perugia	49,40	47,44	1,903
			verona	22,76	25,16	2,190
			arezzo	6,76	5,53	1,621
			viterbo	2,69	2,84	2,089
			altre	18,39	19,03	2,274
		totale	100,00	100,00	2,015	
Burley	II	da conca entra per il 30-35% nelle miscele delle sigarette chiare	caserta	65,71	71,55	3,124
			benevento	9,51	9,09	2,742
			altre	24,78	19,36	2,448
			totale	100,00	100,00	2,771
Maryland	II	sigarette chiare	benevento	56,13	50,21	1,485
			altre	43,87	49,79	1,574
			totale	100,00	100,00	1,530
Havanna	III	sigarette scure e riempimento per sigari	benevento	33,44	33,42	2,085
			avellino	21,24	20,81	2,044
			altre	45,32	45,77	1,925
			totale	100,00	100,00	2,018
Kentucky	IV	sigari toscani	benevento	30,44	36,19	1,966
			arezzo	21,18	17,85	1,393
			altre	48,38	45,96	1,653
			totale	100,00	100,00	1,671
Xantiaka	V	tabacchi ricchi di nicotina e di aroma, entrano per il 10% nelle miscele delle sigarette chiare (presentano sbocchi di mercato incerti, anche per la concorrenza dei tabacchi greci e turchi)	lecce	87,25	91,67	1,367
			altre	12,75	8,33	1,309
			totale	100,00	100,00	1,338
Perustitza	V	sigarette chiare	lecce	64,32	74,52	1,569
			altre	35,68	25,48	0,927
			totale	100,00	100,00	1,248
Erzegovin	V	sigarette chiare	lecce	80,05	84,61	1,412
			altre	19,95	15,39	1,404
			totale	100,00	100,00	1,408

Fonte: ns. elaborazioni su dati Belletti - Marescotti (1991), Nomisma (2001) e INEA

Tabella 3.13
Differenze all'interno dell'UE dei prezzi del tabacco per gruppo varietale (2001)
 (/kg)

Gruppo varietale	Varietà	Germania	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Media UE
I	Flue cured (a fuoco indiretto)	0,820	0,740	0,630	0,720	0,754	0,706
II	Light Air Cured (ad aria libera)	1,048	0,502	0,482	0,652	0,304	0,448
	Paraguay, Beneventano, Brasile, Havanna, Badischer G., Nostrano	0,578		0,399	0,925	0,127	0,389
III	Dark Air Cured (all'ombra)		-				
IV	Fire Cured (a fuoco diretto)		-	0,739	-	1,775	1,719
	Kentucky						
V	Sun Cured (al sole)		0,176	-	-	0,147	0,145
	Xanti, Perustitza, Erzegovina, Sansun, Mavra, Tsebelia						
VI	Basmas		2,905	-	-	-	3,440
VII	Katerini		1,476	-	-	0,214	1,664
VIII	Kaba K.		0,792	-	-	-	1,090

Fonte: Commissione UE

Tabella 4.1
La manifattura del tabacco in Italia (2000-2002)
(ETI: produzioni e addetti per stabilimento)

Manifattura	Produzione (000 kg)			Occupazione (n. addetti)			
	2000	2002	2002(%)	2000-02	2000	2002	2000-02
Lecce	8.042	11.180	31	3.138	565	270	-295
Chiaravalle (AN)	6.250	6.504	18	254	258	160	-98
Rovereto (TN)	4.743	6.166	17	1.423	210	170	-40
Scafati (SA)	3.490	3.308	9	-182	264	140	-124
Bologna	2.751	8.704	24	5.953	135	210	75
Lucca (1)	1.701	324	1	-1.377	416	445	29
Cava dei Tirreni (SA) (1)	243	257	1	14	359	368	9
Altri (2)	17.536	0	0	-17.536	1304	0	-1304
Totale	44.756	36.443	100	-8.313	3.511	1.763	-1.748

(1) Le manifatture di Lucca e Cava dei Tirreni sono attualmente destinate alla produzione di sigari, i dati qui riportati sono espressi in kg convenzionali (1 kg convenzionale = 200 sigari).

(2) Si tratta dei seguenti stabilimenti, chiusi tra il 2000 e il 2002: Bari, Verona, Modena, Napoli, Rep. Mesola (Bo), Firenze, Cagliari, Catania, Palermo.

Fonte: ETI

Tabella 5.1

La tradizionale misura del sostegno (aiuti per ettaro):

Tabacco e altre colture sussidiate

PROVINCIE	tabacco	cereali			semi oleosi
		mais	frumento duro (euro / ha)	altri cereali	
VERONA	6.260,7	454,8	481,6	454,8	454,8
PERUGIA	6.140,3	540,3	397,9	237,5	237,5
BENEVENTO	5.191,1	326,2	528,5	184,0	184,0
CASERTA	8.997,1	514,8	569,2	224,7	224,7
AVELLINO	5.648,0	432,4	545,0	200,5	200,5
LECCE	4.152,0	493,6	435,0	104,3	104,3

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati del Piano di Regionalizzazione MIPAF (2002) ed AGEA

Tabella 5.3

Sostegno dei premi OCM alla redditività in agricoltura: confronto tra tabacco e colture alternative nelle principali zone tabacchicole (2000)

Province	Tabacco	Mais	Frumento duro (%)	Altri cereali	Semi Oleosi
VERONA	1,05	0,35	0,42	0,30	0,76
PERUGIA	1,03	0,28	0,38	0,32	0,59
BENEVENTO	0,80	0,12	0,29	0,49	0,38
CASERTA	1,39	0,48	0,28	0,35	0,35
AVELLINO	0,87	0,18	0,28	0,50	0,55
LECCE	0,89	0,43	0,28	0,32	1,60

(1) = tale indicatore è calcolato dividendo i Premi (o sussidi)/ha per i Redditi Lordi Standard/ha

Fonte: ns elaborazioni e stime su dati del Piano di Regionalizzazione MIPAF (2002) ed AGEA

Tabella 5.4

Evoluzione prezzi tabacco: cfr 1998-2000

Gruppo varietale	Varietà	Anno	Prezzo /kg
I	Flue cured (a Virginia, Bright fuoco indiretto)	1998	0,599
		2000	0,612
II	Light Air Cured Burley, Maryland (ad aria libera)	1998	0,365
		2000	0,417
III	Dark Air Cured Paraguay, Beneventano, Brasile, Havanna, Badischer (all'ombra)	1998	0,507
		2000	0,416
IV	Fire Cured (a Kentucky fuoco diretto)	1998	1,31
		2000	1,77
V	Sun Cured (al Xanti, Perustitza, sole) Erzegovina, Sansun, Mavra, Tsebelia	1998	0,367
		2000	0,163
VI	Basmas	1998	2,87
VII	Katerini	2000	2,905
		1998	1,654
VIII	Kaba K.	2000	1,473
		1998	1,091
		2000	0,792

Fonte: Commissione UE